

PPI SASA

Piano Pensionistico Individuale SASA Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione (tariffa PPI SASA)

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5065

NOTA INFORMATIVA PER I POTENZIALI ADERENTI
Depositata presso la COVIP il 31/03/2014

La presente Nota informativa si compone delle seguenti quattro sezioni:

- Scheda sintetica
- Caratteristiche della forma pensionistica complementare
- Informazioni sull'andamento della gestione
- Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare

Allegati: Modulo di adesione

La presente Nota informativa è redatta da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. secondo lo schema predisposto dalla COVIP ma non è soggetta a preventiva approvazione da parte della COVIP medesima.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

(copertina valida dal 1°/12/2014)

UnipolSai
ASSICURAZIONI

Divisione **SASA** 

Unipol
GRUPPO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna – www.unipolsai.com – www.unipolsai.it

Piano Pensionistico Individuale SASA
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione
(tariffa PPI SASA)

SCHEDA SINTETICA

(sezione valida dal 19/12/2014, aggiornata al 31/12/ 2013)

La presente Scheda sintetica costituisce parte integrante della Nota informativa. Essa è redatta al fine di facilitare il confronto tra le principali caratteristiche di Piano Pensionistico SASA rispetto ad altre forme pensionistiche complementari. Per assumere la decisione relativa all'adesione, tuttavia, è necessario conoscere tutte le condizioni di partecipazione. Prima di aderire, prendere dunque visione dell'intera Nota informativa, del Regolamento e delle Condizioni generali di contratto.

INDICE

A	Presentazione del PIP
A.1	Elementi di identificazione del PIP
A.2	Destinatari
A.3	Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale
B	Partecipazione alla forma pensionistica complementare
B.1	Adesione al PIP
B.2	Documentazione
C	Sede e recapiti utili
C.1	Sede della Compagnia
C.2	Comunicazioni alla Compagnia
D	Tavole di sintesi delle principali caratteristiche del PIP
D.1	Contribuzione
D.2	Proposta di investimento
D.3	Rendimenti storici
D.4	Costi nella fase di accumulo
D.5	Indicatore Sintetico dei Costi

A	PRESENTAZIONE DEL PIP
----------	------------------------------

A.1	Elementi di identificazione del PIP
------------	--

“Piano Pensionistico Individuale SASA – Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione” (tariffa PPI SASA), di seguito definito “PIP”, è una forma di previdenza finalizzata all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio. È istituito e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”, ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. **5065**.

Il soggetto istitutore è la compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (in seguito sinteticamente indicata con “Compagnia”), società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi presso l'IVASS al n. 046.

A.2	Destinatari
------------	--------------------

Il PIP qui descritto è destinato a tutti coloro che intendono costruire un piano di previdenza complementare su base individuale.

A.3	Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale
------------	---

Il PIP qui descritto è una forma pensionistica complementare individuale operante in regime di contribuzione definita (l'entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione dei versamenti effettuati e dei rendimenti maturati), attuata mediante contratti di assicurazione sulla vita a premio periodico con rivalutazione delle prestazioni.

Le risorse dei PIP istituiti dalla Compagnia costituiscono patrimonio separato e autonomo all'interno della Compagnia.

B	PARTECIPAZIONE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
----------	--

B.1	Adesione al PIP
------------	------------------------

L'adesione al PIP è libera e volontaria. La partecipazione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal Decreto consente all'Aderente di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

B.2	Documentazione
------------	-----------------------

La Nota informativa, il Regolamento del PIP e le Condizioni generali di contratto sono disponibili nell'apposita sezione “Previdenza Complementare” del sito Internet della Compagnia e presso gli intermediari incaricati. Con le stesse modalità sono resi disponibili il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni e l'ulteriore materiale informativo riguardante il PIP.

Il materiale è a disposizione degli interessati che ne facciano richiesta, a mezzo posta elettronica o posta ordinaria, al seguente indirizzo:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Direzione Vita

Via Lorenzo il Magnifico, 1 - 50129 Firenze

Fax: (+39) 055.4792024

Indirizzo e-mail: infoprevidenza@unipolsai.it

È inoltre a disposizione degli Aderenti, dei Beneficiari e dei loro rappresentanti che ne facciano richiesta per iscritto all'indirizzo di cui sopra, il Documento sulla politica di investimento del PIP, che ha lo scopo di definire il processo di attuazione della politica di investimento che la Compagnia intende attuare per ottenere, dall'impiego delle risorse affidate in gestione al PIP, combinazioni rischio-rendimento efficienti nell'arco temporale coerente con i bisogni previdenziali degli Aderenti e con le prestazioni da erogare.

Le principali disposizioni che disciplinano il PIP e il rapporto contrattuale fra l'Aderente e la Compagnia sono contenute nel Regolamento e nelle Condizioni generali di contratto, dei quali si raccomanda la lettura.

In caso di utilizzo di terminologie differenti e di eventuali difficoltà interpretative, prevale comunque quanto riportato nel testo regolamentare.

C SEDE E RECAPITI UTILI

C.1 Sede della Compagnia

La Compagnia ha Sede Legale in Italia, Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - tel. (+39) 051.5077111 – fax (+39) 051.375349.

Informazioni sulla Compagnia e sui prodotti distribuiti sono disponibili sui siti Internet www.unipolsai.com - www.unipolsai.it.

C.2 Comunicazioni alla Compagnia

Per tutte le comunicazioni alla Compagnia concernenti il contratto in corso, l'Aderente potrà avvalersi del tramite dell'intermediario incaricato dalla Compagnia, al quale è assegnata la competenza sulla polizza (l'elenco degli intermediari incaricati è disponibile presso la Direzione della Compagnia ed è riportato sul sito Internet della stessa), oppure potrà inviare le stesse direttamente a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Direzione Vita

Via Lorenzo il Magnifico, 1 - 50129 Firenze

Fax: (+39) 055.4792024

Indirizzo e-mail: infoprevidenza@unipolsai.it

D TAVOLE DI SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL PIP

D.1 Contribuzione

L'assicurazione richiede il versamento alla Compagnia di premi periodici dovuti per tutta la durata della fase di accumulo ma comunque non oltre la morte dell'Aderente. L'ammontare del premio periodico è costante, salvo il primo premio il cui importo è superiore perché aumentato delle spese di adesione.

La periodicità (annuale, semestrale, trimestrale o mensile) e l'ammontare del premio periodico vengono liberamente scelti dall'Aderente al momento dell'adesione al PIP.

L'Aderente può sempre modificare l'importo dei premi periodici; può anche variare, ad ogni anniversario della decorrenza, la periodicità dei versamenti futuri.

Inoltre l'Aderente può effettuare, in ogni momento durante la fase di accumulo, il versamento di premi unici aggiuntivi.

L'Aderente ha sempre la facoltà di sospendere il pagamento dei premi mantenendo il diritto alla posizione individuale maturata ed alla relativa rivalutazione. È anche possibile riprendere i versamenti da una qualsiasi delle successive scadenze di premio.

L'Aderente, se lavoratore dipendente, può anche effettuare versamenti mediante destinazione al PIP, tramite il proprio datore di lavoro, del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturando.

I lavoratori dipendenti iscritti ad un Istituto di previdenza obbligatoria in data antecedente al 29.4.1993, possono destinare alle forme pensionistiche complementari anche soltanto una parte del TFR maturando (vedi sezione "Caratteristiche della forma pensionistica complementare").

D.2 Proposta di investimento

Durante la fase di accumulo, la posizione individuale si rivaluta in base ai risultati della seguente Gestione.

Denominazione	Tipologia	Descrizione	Garanzia
SASARIV Pensione	Gestione interna separata assicurativa	<i>Finalità:</i> la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che è avverso al rischio e privilegia investimenti volti a favorire la conservazione del capitale e la stabilità dei risultati, grazie anche alla garanzia di rendimento minimo. <i>Orizzonte temporale:</i> 10 anni (medio/lungo). La stabilità dei risultati, rafforzata dalla garanzia di una rivalutazione minima e dal consolidamento delle rivalutazioni, rende comunque l'investimento consigliabile su qualsiasi orizzonte temporale (dal breve al lungo periodo). <i>Grado di rischio:</i> basso.	Rivalutazione annua minima garantita. Risultati consolidati ogni anno.

D.3 Rendimenti storici

La seguente tabella riporta i dati del rendimento della Gestione attribuito alle posizioni individuali, ovvero al netto dei costi indirettamente a carico dell'Aderente.

Rendimento della Gestione attribuito alle posizioni individuali per l'anno:					Rendimento medio annuo composto
2009	2010	2011	2012	2013	
3,55%	3,22%	2,78%	3,03%	3,59%	3,23%

I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

D.4 Costi nella fase di accumulo

Durante la fase di accumulo, l'assicurazione prevede, direttamente o indirettamente a carico dell'Aderente, i seguenti costi:

Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
<i>Spese da sostenere all'atto dell'adesione</i>	
Spese di adesione:	Importo fisso di Euro 15,00 prelevato dal primo versamento. Non ne è prevista la restituzione in caso di esercizio del diritto di recesso.
<i>Spese da sostenere durante la fase di accumulo</i>	
Direttamente a carico dell'Aderente:	• 4,5% di ciascun versamento (al netto delle spese di adesione nel caso del primo versamento). Non si applica all'ammontare trasferito da altre forme pensionistiche complementari.
Indirettamente a carico dell'Aderente: (le commissioni riportate non includono i costi che gravano a consuntivo sul patrimonio della Gestione per spese legali e giudiziarie, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del Responsabile del PIP, eventuali imposte e tasse)	Commissioni su base annua prelevate dal rendimento annuo della Gestione, all'atto della rivalutazione: • Commissione base pari a un punto percentuale di rendimento. • Commissione di incentivo, pari a 0,2 punti percentuali per ogni punto di rendimento della Gestione eccedente il 5% (per la frazione di punto si riduce in proporzione).

<i>Spese da sostenere per l'esercizio di prerogative individuali</i>	
Trasferimento:	Euro 10,00 prelevate dalla posizione individuale.
Riscatto:	Euro 10,00 prelevate dall'importo riscattato.
Anticipazione:	Euro 10,00 prelevate dall'importo anticipato.

In caso di convenzioni con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti, possono essere praticate condizioni differenti. Pertanto i costi sopra riportati devono intendersi come importi massimi applicabili.

D.5 Indicatore Sintetico dei Costi

L'Indicatore Sintetico dei Costi (ISC) riportato nella seguente tabella, dettagliatamente descritto nella sezione "Caratteristiche della forma pensionistica complementare", rappresenta il costo annuo in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento ad un Aderente "tipo" che versa Euro 2.500,00 all'anno e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.

L'ISC, considerando anche le commissioni trattenute dal rendimento della Gestione, implicitamente include il costo per la garanzia di rivalutazione minima e di consolidamento annuo.

Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, l'ISC ha una valenza meramente orientativa.

Indicatore Sintetico dei Costi (ISC)	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Gestione "SASARIV Pensione"	4,00%	2,32%	1,63%	1,05%

Poiché in caso di convenzioni con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti, possono essere praticate condizioni differenti, i valori dell'ISC sopra riportati devono intendersi riferiti agli importi dei costi massimi applicabili.

Piano Pensionistico Individuale-SASA
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione
(tariffa PPI SASA)

CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
(sezione valida dal 1⁹/12/2014)

INDICE

A	Informazioni generali
A.1	Lo scopo
A.2	La costruzione della prestazione complementare
A.3	Il Responsabile del PIP
B	La contribuzione
B.1	Versamento dei premi
B.2	Premi versati da lavoratori dipendenti
C	L'investimento e i rischi connessi
C.1	Indicazioni generali
C.2	La gestione interna separata
D	Le prestazioni pensionistiche (pensione complementare e liquidazione del capitale)
D.1	Prestazioni pensionistiche
D.2	Prestazione erogata in forma di rendita – pensione complementare
D.3	Prestazione erogata in forma di capitale – liquidazione del capitale
E	Le prestazioni nella fase di accumulo
E.1	Anticipazioni
E.2	Riscatti
E.3	Prestazione in caso di decesso prima del pensionamento
E.4	Trasferimento della posizione individuale
F	I costi
F.1	Costi nella fase di accumulo
F.2	Costi nella fase di erogazione della rendita
G	Il regime fiscale
G.1	Regime fiscale dei versamenti
G.2	Regime fiscale dei risultati maturati durante la fase di accumulo
G.3	Regime fiscale delle somme corrisposte
H	Altre informazioni
H.1	Adesione
H.2	Rivalutazione della posizione individuale
H.3	Comunicazioni agli Aderenti
H.4	Progetto esemplificativo
H.5	Reclami

A INFORMAZIONI GENERALI**A.1 Lo scopo**

Il PIP qui descritto è una forma pensionistica complementare individuale di tipo assicurativo, che ha lo scopo di consentire all'Aderente di attivare un piano previdenziale mediante destinazione di quote dei propri redditi o risparmi - ed eventualmente del TFR maturando - alla costituzione di un capitale da erogare in forma di rendita vitalizia al momento in cui matureranno i requisiti per il pensionamento nel proprio regime obbligatorio. Si potrà così disporre di prestazioni pensionistiche integrative di quelle che il sistema obbligatorio sarà in grado di erogare a quel momento; infatti, il progressivo miglioramento della probabilità di sopravvivenza della popolazione e la riduzione del rapporto fra il numero dei pensionati e quello delle persone che lavorano, impongono interventi sulla pensione di base volti a riequilibrare il sistema.

Per garantire il rispetto della finalità previdenziale, la disciplina delle forme pensionistiche complementari stabilisce, a fronte di un regime fiscale più favorevole di quello previsto per le altre forme di risparmio, determinati vincoli e limiti alla disponibilità della posizione individuale maturata.

A.2 La costruzione della prestazione complementare

Il PIP si articola in due fasi successive: la fase di accumulo della prestazione previdenziale e la fase di erogazione della rendita.

La fase di accumulo è il periodo durante il quale è previsto il versamento dei premi periodici. Il termine della fase di accumulo viene inizialmente fissato all'anniversario della data di decorrenza contrattuale immediatamente successivo alla data prevista di maturazione dei requisiti per il pensionamento nel regime obbligatorio (con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari). Il termine viene anticipato o posticipato in funzione dell'effettiva maturazione del diritto alle prestazioni pensionistiche.

Come indicato nella Parte III del Regolamento del PIP, i versamenti, al netto dei costi previsti, sono destinati a costituire la posizione individuale dell'Aderente, soggetta a incrementarsi anche per effetto delle rivalutazioni annualmente riconosciute. La posizione individuale tempo per tempo maturata è la base di calcolo per tutte le prestazioni del PIP (sia per quelle consentite durante la fase di accumulo, sia per la rendita dovuta nella fase di erogazione).

Terminata la fase di accumulo, in caso di vita dell'Aderente ha inizio la fase di erogazione della rendita derivante dalla conversione della posizione individuale maturata durante la fase di accumulo.

A.3 Il Responsabile del PIP

A tutela degli interessi degli Aderenti è prevista la presenza del Responsabile del PIP. Il Responsabile è un soggetto dotato di qualificati requisiti professionali e di onorabilità ed è tenuto a operare in condizioni di autonomia e indipendenza rispetto alla Compagnia. Ha il compito di vigilare sull'osservanza delle norme che disciplinano il PIP e sul rispetto dei principi di corretta gestione finanziaria e amministrativa dello stesso.

I requisiti e le competenze del Responsabile sono specificati nell'apposito allegato al Regolamento del PIP. Informazioni sull'attuale Responsabile sono contenute nella sezione "Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare".

B LA CONTRIBUZIONE**B.1 Versamento dei premi**

L'assicurazione richiede il versamento alla Compagnia di premi periodici (annuali, semestrali, trimestrali o mensili) dovuti per tutta la durata della fase di accumulo ma comunque non oltre la morte dell'Aderente.

L'ammontare del premio periodico è costante, salvo il primo premio di importo maggiore perché aumentato delle spese di adesione.

L'Aderente ha la possibilità di modificare l'ammontare dei premi periodici, può sospendere e riprendere i versamenti e ha facoltà di versare premi unici aggiuntivi (vedi il punto "Contribuzione" della sezione "Scheda sintetica").

Il PIP qui descritto ha quindi le caratteristiche di un programma pensionistico assicurativo ad accumulazione estremamente flessibile, che consente sia di predeterminare sin dall'origine l'esborso complessivo e di modificarlo in funzione delle mutate esigenze (premi periodici costanti, modificabili dall'Aderente), sia di integrare la posizione individuale impiegando il risparmio eventualmente disponibile (premi unici aggiuntivi).

Indicazioni utili per impostare un piano di versamenti appropriato in relazione alle prestazioni pensionistiche desiderate, o per adeguare il piano in relazione a nuove situazioni, si possono ottenere utilizzando il Progetto esemplificativo illustrato al successivo punto H.4.

L'Aderente può controllare i versamenti effettuati e la posizione individuale tempo per tempo maturata mediante l'estratto conto annualmente inviato dalla Compagnia, come specificato al successivo punto H.3.

Gli strumenti che la Compagnia utilizza per effettuare verifiche sui flussi dei versamenti si basano sulle informazioni di cui può disporre; la Compagnia non è pertanto nella condizione di individuare tutte le situazioni che potrebbero alterare la regolarità dei versamenti. È importante che l'Aderente verifichi periodicamente, nel suo stesso interesse, la correttezza delle somme accreditate sulla posizione individuale rispetto ai premi versati (direttamente o, eventualmente, se lavoratore dipendente, tramite il datore di lavoro), segnalando alla Compagnia eventuali omissioni o errori riscontrati.

Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, **l'Aderente deve versare il premio alla Compagnia, tramite il competente intermediario incaricato, scegliendo una delle seguenti modalità:**

- **assegno bancario, postale o circolare non trasferibile, tratto o emesso all'ordine della Compagnia, contro rilascio di apposita quietanza sottoscritta dalla Compagnia o dall'intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità;**
- **bonifico SCT (Sepa Credit Transfer) con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Compagnia o all'intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità, oppure altro mezzo di pagamento bancario o postale di accredito sul medesimo conto corrente eventualmente reso disponibile dallo stesso intermediario incaricato. In tali casi, la relativa scrittura di addebito sul conto corrente bancario o postale dell'Aderente, oppure la ricevuta bancaria o postale dell'operazione di accredito, ha valore di quietanza e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Compagnia o all'intermediario incaricato, o con la data dell'operazione, se successiva a quella di valuta.**

L'Aderente che intenda successivamente estinguere il conto corrente utilizzato per l'addebito del premio potrà proseguire i versamenti, con una delle modalità già precisate, tramite l'intermediario incaricato che verrà appositamente indicato dalla Compagnia.

È comunque fatto divieto all'intermediario incaricato di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

B.2 Premi versati da lavoratori dipendenti

L'Aderente, se lavoratore dipendente, può effettuare versamenti mediante destinazione al PIP, tramite il proprio datore di lavoro, del TFR maturando.

Per i lavoratori dipendenti iscritti ad un Istituto di previdenza obbligatoria in data antecedente al 29.4.1993, è prevista la possibilità di destinare alle forme pensionistiche complementari anche soltanto una parte del TFR maturando. In particolare, se tali lavoratori non risultano iscritti, al 1.1.2007, a forme pensionistiche complementari, possono destinare al PIP anche solo la quota del TFR maturando già prevista dai contratti o accordi collettivi o, in assenza di tale previsione, una quota non inferiore al 50%, ferma restando la possibilità di incrementare successivamente la quota destinata.

È anche importante che l'Aderente verifichi nei contratti o accordi collettivi o regolamenti aziendali che regolano il proprio rapporto di lavoro, se e, eventualmente, a quali condizioni l'adesione al PIP gli dia diritto a beneficiare di un contributo da parte del datore di lavoro.

Per prendere decisioni consapevoli, l'Aderente deve sapere che la scelta di destinare il TFR maturando a una forma pensionistica non è reversibile; deve inoltre conoscere la modalità stabilita dalla legge per la rivalutazione del TFR, in modo da poterla confrontare con quella prevista dal PIP.

Il TFR viene accantonato annualmente dal datore di lavoro – per un importo pari al 6,91% della retribuzione lorda - nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e viene corrisposto alla cessazione del rapporto stesso. La sua rivalutazione è pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali (ad esempio, se nell'anno il tasso di inflazione è risultato pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR per lo stesso anno sarà: $2\% \times 75\% + 1,5\% = 3\%$).

Il TFR destinato al PIP non viene più accantonato né rivalutato con tale regola, ma contribuisce ad alimentare la posizione individuale dell'Aderente, beneficiando quindi delle relative rivalutazioni sulla base dei risultati della Gestione (vedi successivo punto C) e con la sicurezza di una rivalutazione annua minima garantita.

Sia sul TFR accantonato dal datore di lavoro, sia sulla posizione individuale maturata con il PIP, è possibile chiedere anticipazioni per far fronte ad esigenze personali di particolare rilevanza (vedi successivo punto E.1).

C L'INVESTIMENTO E I RISCHI CONNESSI

C.1 Indicazioni generali

La misura della rivalutazione annualmente applicata alla posizione individuale alimentata dai versamenti, al netto dei costi previsti, effettuati dall'Aderente durante la fase di accumulo, dipende dai risultati della Gestione dettagliatamente descritta al successivo punto C.2, ferma restando una misura annua minima garantita.

I risultati della Gestione risentono delle scelte di investimento e delle politiche di gestione in relazione all'andamento dei mercati. Pertanto l'adesione al PIP comporta rischi finanziari a carico dell'Aderente, riconducibili alla possibilità di ottenere al termine della fase di accumulo un risultato inferiore alle aspettative. Si deve comunque considerare che la garanzia di una rivalutazione minima e del consolidamento annuale dei risultati attenua sensibilmente, ma non elimina, il rischio di investimento assunto dall'Aderente. Il rendimento attribuito alla posizione individuale risente indirettamente del costo delle suddette garanzie, in quanto tale costo è implicitamente compreso nella commissione trattenuta dal rendimento della Gestione.

Il termine "rischio" esprime qui la variabilità nel tempo (volatilità) del rendimento di un particolare investimento. Se un titolo presenta un livello di rischio basso (ad esempio i titoli di Stato a breve termine) significa che il suo rendimento tende ad essere nel tempo relativamente stabile; un titolo con un livello di rischio alto (ad esempio le azioni) è invece soggetto nel tempo a variazioni di rendimento (in aumento o in diminuzione) anche significative.

È quindi importante che la decisione di aderire al PIP sia preceduta da un'attenta valutazione delle caratteristiche della Gestione collegata alla fase di accumulo. In particolare, è necessario verificare la coerenza della politica di investimento della Gestione - tenuto conto dei particolari criteri contabili utilizzati per determinarne il rendimento - rispetto alla propria propensione al rischio e alle proprie aspettative di rendimento.

C.2 La gestione interna separata

Di seguito sono riportate le informazioni di dettaglio della Gestione separata collegata alla fase di accumulo, quali risultano alla data di redazione della presente sezione:

- **Denominazione:** "Gestione Speciale SASARIV Pensione", in breve "SASARIV Pensione".
- **Finalità della gestione:** Gli obiettivi della gestione sono di
 - perseguire, anche in virtù della normativa del settore assicurativo, una gestione finanziaria fondata prevalentemente sulla sicurezza, la redditività e la pronta liquidabilità degli attivi nonché l'ottimizzazione delle combinazioni di rischio-rendimento del patrimonio gestito, tenendo in considerazione la finalità di conseguire l'obbligo di risultato rappresentato dalla garanzia di rendimento minimo;
 - mantenere scelte coerenti con la prudenza della strategia d'investimento, orientata in prevalenza verso titoli a reddito fisso, in modo da massimizzare la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo e minimizzare la volatilità del valore della posizione previdenziale;

- cogliere opportunità di investimento di lungo periodo finalizzate ad ottenere extra-performance rispetto alla garanzia minima prevista dai contratti, al fine di perseguire nel tempo rendimenti in grado di tutelare il valore della posizione previdenziale in termini reali.
 - La garanzia prevede che la posizione individuale si rivaluti annualmente di un importo non inferiore all'1%, consolidando di volta in volta l'incremento ottenuto. **Qualora la misura annua minima di rivalutazione non rispetti il limite del "Tasso massimo di interesse garantibile" (TMG) in vigore per i contratti con generica provvista di attivi, la Compagnia può modificare detta misura annua minima di rivalutazione esclusivamente con effetto sui capitali che verranno acquisiti con i premi versati successivamente all'entrata in vigore della modifica.**
 - *Orizzonte temporale consigliato:* 10 anni (medio/lungo). La stabilità dei risultati, rafforzata dalla garanzia di una rivalutazione minima e dal consolidamento delle rivalutazioni, rende comunque l'investimento consigliabile su qualsiasi orizzonte temporale (dal breve al lungo periodo).
 - *Grado di rischio:* basso.
 - *Politica di investimento:* La Politica di Investimento è individuata anche in funzione delle particolari regole contabili stabilite per la determinazione del rendimento della Gestione Separata. In particolare, in base a tali regole, le attività vengono contabilizzate al valore di carico, definito anche "costo storico" e, quando vendute o giunte a scadenza, al valore di realizzo o di rimborso. Il rendimento non viene pertanto calcolato in base al valore di mercato delle attività, come generalmente avviene per altri strumenti di investimento, ma segue le regole proprie delle gestioni assicurative di cui al ramo I dell' art. 2, comma 1 del D. lgs. 209/2005 ed è pertanto determinato dalla somma di cedole, interessi dividendi ed effettivi realizzi di plus e minusvalenze in rapporto alla giacenza media delle attività. La Politica di Investimento mira così a mantenere costantemente un basso livello di rischio del portafoglio e a perseguire la stabilità di performance positive nel corso del tempo tenendo conto del vincolo di garanzia di rendimento minimo, non rinunciando a cogliere opportunità d'investimento tali da consentire moderati extra-rendimenti oltre il livello della garanzia. Coerentemente con la finalità della Gestione separata, la composizione degli investimenti è principalmente orientata verso titoli obbligazionari denominati in Euro, emessi da stati sovrani ed organismi sovranazionali promossi da stati sovrani e da emittenti privati, nonché da strumenti di mercato monetario. Per la diversificazione degli attivi e per una maggiore redditività del portafoglio, gli investimenti possono essere rappresentati anche da titoli azionari, principalmente quotati su mercati regolamentati, nonché, per una percentuale residuale, da quote o azioni di OICR, attività del comparto immobiliare e investimenti alternativi. È ammesso anche l'investimento in strumenti finanziari derivati finalizzato alla riduzione del rischio di investimento o all'efficacia della gestione del portafoglio.
- Al fine di contenere l'esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli. Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che complessivamente l'esposizione massima relativa alla componente obbligazionaria può essere pari al 100%, con un minimo del 40% per le obbligazioni di emittenti pubblici e un massimo del 55% per gli emittenti privati *financial* e del 30% per gli emittenti privati *non financial*.
- Gli strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari, possono costituire una quota non superiore al 20% degli attivi/riserve da coprire.
- Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono contenuti in un limite massimo del 15% del totale degli attivi, e sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti, anche su diverse aree geografiche.
- Circa l'opportunità dell'impiego di strumenti cosiddetti alternativi ivi compresi gli OICR non armonizzati è previsto un limite massimo del 2% del portafoglio.
- Al fine di una prudenziale differenziazione degli investimenti in relazione al rischio di concentrazione, vengono fissati limiti agli investimenti in strumenti finanziari di emittenti riferibili al medesimo gruppo. La percentuale di titoli obbligazionari e azionari emessi da un unico emittente non può superare il limite massimo, rispettivamente, del 5% e del 3%.
- La gestione degli investimenti può infine comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore, individuati prevalentemente nell'area dell'euro, al massimo per il 5,0% del totale degli attivi.
- Nell'attività di selezione degli attivi non vengono applicati in modo esclusivo o meccanico criteri o giudizi espressi da terze parti (es. rating), ma vengono effettuate valutazioni più ampie in base ad informazioni sia di tipo qualitativo che quantitativo. In particolare, per gli emittenti pubblici, oltre agli

indicatori direttamente riferibili alla finanza pubblica, quali il livello del debito o del deficit, vengono presi in esame anche numerosi altri indicatori volti a valutare lo stato di salute dell'economia del Paese nel suo complesso, al fine di poter prendere in considerazione tutti gli elementi che direttamente o indirettamente possono concorrere alla capacità di uno Stato di ripagare i suoi debiti. Per quanto riguarda gli emittenti privati vengono analizzati sia gli aspetti specifici della società (bilancio, posizionamento competitivo, punti di forza e di debolezza), sia gli aspetti macro relativi al contesto nel quale l'azienda si trova ad operare, con riferimento sia allo specifico settore che alle dinamiche congiunturali dell'economia nel suo complesso. Viene inoltre analizzato il comportamento degli strumenti obbligazionari espresso dalla loro volatilità e da altre metriche di rischio.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 ("Controparti Infragruppo"), secondo i seguenti limiti:

- depositi bancari e pronti contro termine massimo 20%;
- organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) massimo 2%;
- obbligazioni massimo 2%;
- partecipazioni in società nelle quali l'impresa detenga più del 50% del capitale sociale massimo 2%.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla lettura del documento sulla Politica di Investimento.

- **Aree geografiche di investimento:** possibilità di investire in tutte le aree geografiche, tuttavia con investimenti prevalentemente circoscritti a strumenti finanziari emessi da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse.
- **Benchmark:** pur non essendo previsto un "benchmark" di riferimento ufficiale (il "benchmark" è un parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi d'investimento attribuiti alla gestione di un patrimonio ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione) a scopo puramente di confronto e per meglio analizzare i risultati di gestione, senza alcuna pretesa di replica delle "performance", si è individuato comunque un parametro oggettivo di riferimento. Con riferimento alla Gestione separata SASARIV Pensione, il parametro oggettivo di riferimento è costituito dal tasso di rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato), come pubblicato da Banca d'Italia e ripreso da IVASS nelle statistiche annuali.

Informazioni di maggior dettaglio sulla politica gestionale posta in essere e il glossario sui termini tecnici sono contenuti nella sezione "Informazioni sull'andamento della gestione".

Le informazioni sulla gestione interna separata che sarà collegata alla fase di erogazione della rendita verranno comunicate all'Aderente entro il termine della fase di accumulo.

D	LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE (pensione complementare e liquidazione del capitale)
----------	---

D.1	Prestazioni pensionistiche
------------	-----------------------------------

La posizione individuale maturata al termine della fase di accumulo dipende da numerose variabili; in particolare, l'ammontare accumulato sarà tanto maggiore quanto:

- più alti saranno i versamenti effettuati;
- maggiore sarà la continuità e la puntualità nei versamenti;
- minori saranno i costi applicati;
- più alti risulteranno i rendimenti della Gestione;
- più lunga risulterà la fase di accumulo (durante la quale saranno effettuati versamenti e verrà rivalutata la posizione individuale).

Riguardo a quest'ultimo punto, l'Aderente che alla data del pensionamento nel regime obbligatorio possa far valere almeno un anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di proseguire i versamenti posticipando il termine della fase di accumulo. Nei casi indicati nella Parte III del Regolamento del PIP è anche possibile anticipare il termine della fase di accumulo, dando inizio all'erogazione delle prestazioni pensionistiche.

Terminata la fase di accumulo a seguito della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche indicati nella Parte III del Regolamento del PIP, avrà inizio la fase di erogazione.

Come specificato ai successivi punti D.2 e D.3, la posizione individuale maturata al termine della fase di accumulo può essere erogata sia in forma di rendita (pensione complementare) sia in forma di capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.

La parte erogata in forma di rendita darà luogo a una pensione complementare tanto più alta quanto maggiore sarà l'età raggiunta dall'Aderente al termine della fase di accumulo.

D.2 Prestazione erogata in forma di rendita – pensione complementare

Al termine della fase di accumulo, la posizione individuale maturata (al netto della parte eventualmente erogata in forma di capitale) verrà convertita in una rendita vitalizia (pensione complementare).

A seconda dell'opzione scelta dall'Aderente, la rendita annua sarà corrisposta, in via posticipata nella rateazione pattuita (annuale, semestrale, trimestrale o mensile), con una delle seguenti modalità:

Opzione A: all'Aderente, finché in vita;

Opzione B: all'Aderente, finché in vita, ovvero ai Beneficiari designati - fino al quinto anniversario del termine della fase di accumulo - se si verifica il decesso dell'Aderente prima di tale anniversario;

Opzione C: all'Aderente, finché in vita, ovvero ai Beneficiari designati - fino al decimo anniversario del termine della fase di accumulo - se si verifica il decesso dell'Aderente prima di tale anniversario;

Opzione D: all'Aderente, finché lo stesso e la persona preventivamente designata quale secondo Assicurato sono entrambi in vita, e successivamente - nella misura (totale o parziale) prestabilita - al superstite fra l'Aderente ed il secondo Assicurato, finché in vita.

La conversione della posizione individuale nella forma di rendita prescelta verrà effettuata in base all'età raggiunta dall'Aderente, applicando ai capitali acquisiti con i singoli versamenti effettuati, debitamente rivalutati, gli appositi coefficienti che risultavano in vigore al momento del relativo versamento.

Infatti, durante la fase di accumulo la Compagnia si riserva la facoltà di modificare i coefficienti di trasformazione in rendita da applicare ai capitali che verranno acquisiti con i premi versati successivamente all'entrata in vigore della modifica. I coefficienti potranno essere diminuiti - riducendo la rendita da acquisire - soltanto se le rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione (di fonte ISTAT o altro qualificato organismo pubblico) e le rilevazioni statistiche condotte su portafogli assicurativi, evidenzieranno un miglioramento della probabilità di sopravvivenza tale da rendere necessaria la revisione della base demografica di calcolo di queste forme assicurative per mantenerne l'equilibrio tecnico.

Con le modalità stabilite dalle Condizioni generali di contratto, la Compagnia darà comunicazione all'Aderente delle eventuali modifiche, fornendo le tabelle dei nuovi coefficienti (aggiornati secondo la metodologia appositamente comunicata all'IVASS) e descrivendo anche le conseguenze economiche sulla prestazione di rendita. In caso di diminuzione dei coefficienti, l'Aderente che non intendesse accettare la modifica potrà trasferire la posizione individuale maturata ad un'altra forma pensionistica complementare, senza applicazione di spese.

In ogni caso, non avranno effetto le modifiche dei coefficienti di trasformazione intervenute nei tre anni precedenti l'inizio della fase di erogazione della rendita.

Le Condizioni generali di contratto riportano le tabelle dei coefficienti in vigore all'atto dell'adesione al PIP (ad eccezione dei coefficienti per l'Opzione D, che verranno appositamente determinati al termine della fase di accumulo, su richiesta dell'Aderente, in funzione dell'età del secondo Assicurato nonché delle misure di reversibilità da applicare).

Alla data di redazione della presente Nota informativa, tali coefficienti (serie 12/2012) sono calcolati sulla base della speranza di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza IPS55U per impegni differiti, indifferenziata per sesso (composizione: 40% maschi; 60% femmine) e distinta per anno di nascita, elaborata dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici tenendo conto delle proiezioni demografiche dell'ISTAT.

I coefficienti non tengono conto di alcun tasso di interesse precontato (cioè il tasso tecnico è pari a zero).

La rendita annua ottenuta dall'applicazione dei suddetti coefficienti è già al netto delle spese per il servizio di erogazione della rendita.

Durante la fase di erogazione, ad ogni anniversario del termine della fase di accumulo, viene rivalutata la rendita da corrispondere nell'anno seguente.

La progressiva maggiorazione della rendita assicurata si consolida annualmente e avviene in base alla misura annua di rivalutazione, che è pari al rendimento della gestione interna separata collegata alla fase di erogazione, diminuito delle stesse commissioni previste nella fase di accumulo (vedi Scheda sintetica) e che, comunque, non potrà essere negativa.

Per ulteriori informazioni sulle condizioni applicabili durante la fase di erogazione della rendita si rinvia alle Condizioni generali di contratto. In ogni caso, se l'Aderente dovesse ritenere preferibili le condizioni di erogazione della rendita offerte da un'altra forma pensionistica complementare individuale (PIP o fondo pensione aperto), potrà trasferirvi la propria posizione individuale entro il termine della fase di accumulo.

D.3 Prestazione erogata in forma di capitale – liquidazione del capitale

Contestualmente alla scelta della prestazione di rendita, sarà possibile chiedere la riscossione in unica soluzione di una parte della posizione individuale maturata al termine della fase di accumulo, nel rispetto delle condizioni e dei limiti massimi indicati nella Parte III del Regolamento del PIP (limite del 50% della posizione individuale, salvo disposizioni particolari nei confronti dei soggetti che hanno maturato una posizione individuale particolarmente contenuta o dei soggetti già iscritti, alla data del 28 aprile 1993, a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992).

La riscossione di una parte della posizione individuale in forma di capitale comporta la riduzione dell'importo della rendita da erogare.

E LE PRESTAZIONI NELLA FASE DI ACCUMULO

E.1 Anticipazioni

Durante la fase di accumulo l'Aderente potrà ottenere anticipazioni della posizione individuale maturata, a fronte di spese per alcuni motivi di particolare rilevanza (ad esempio, spese sanitarie straordinarie e spese per l'acquisto o la manutenzione della prima casa di abitazione) o per altre esigenze personali. I requisiti di accesso, le modalità e i limiti che regolano le anticipazioni sono indicati nella Parte III del Regolamento del PIP e nell'apposito Documento sulle anticipazioni.

L'anticipazione di una parte della posizione individuale comporta la riduzione delle prestazioni pensionistiche che potranno essere successivamente erogate. È comunque possibile, in qualsiasi momento durante la fase di accumulo, reintegrare le somme rimosse a titolo di anticipazione.

Alcune forme di anticipazione sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche, come indicato nell'apposito Documento sul regime fiscale.

E.2 Riscatti

Durante la fase di accumulo l'Aderente potrà riscattare totalmente o parzialmente la posizione individuale maturata, a fronte di situazioni di particolare rilevanza e delicatezza riguardanti la propria vita lavorativa.

Le situazioni che giustificano il riscatto totale e quelle che consentono il riscatto parziale (nel limite del 50%) della posizione individuale sono indicati nella Parte III del Regolamento del PIP.

Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto e la cessazione della partecipazione al PIP; il riscatto parziale comporta la riduzione delle prestazioni pensionistiche che potranno essere successivamente erogate.

Alcune forme di riscatto sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche, come indicato nell'apposito Documento sul regime fiscale.

E.3 Prestazione in caso di decesso prima del pensionamento

In caso di morte dell'Aderente nel corso della fase di accumulo, la posizione individuale maturata sarà totalmente riscattata dagli eredi o dai diversi Beneficiari designati. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale verrà devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

E.4 Trasferimento della posizione individuale

Durante la fase di accumulo, l'Aderente potrà trasferire la posizione individuale maturata ad un'altra forma pensionistica complementare.

Come specificato nella Parte III del Regolamento del PIP, di norma il diritto al trasferimento matura trascorsi due anni dall'adesione al PIP.

Il trasferimento è consentito anche prima che sia trascorso il suddetto periodo minimo, con le modalità indicate nella Parte VI del Regolamento del PIP, in caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche o che incidano in modo sostanziale sulle caratteristiche del PIP (ad esempio, modifica della politica di investimento).

Il trasferimento determina la risoluzione del contratto e la cessazione della partecipazione al PIP qui descritto, ma il piano previdenziale proseguirà, senza soluzione di continuità, presso la forma pensionistica complementare alla quale verrà trasferita la posizione individuale. L'operazione di trasferimento non è soggetta a tassazione.

F I COSTI

F.1 Costi nella fase di accumulo

La partecipazione a una forma pensionistica complementare comporta il sostenimento di costi per remunerare l'attività di amministrazione, l'attività di gestione del patrimonio, ecc.

Gli oneri possono gravare sull'Aderente direttamente (ad esempio il prelievo sui versamenti) o indirettamente (ad esempio il prelievo sul rendimento della Gestione). **Comunque, i costi applicati nel corso della fase di accumulo, indicati nella Scheda sintetica, incidono sull'entità della posizione individuale e quindi sull'importo di tutte le prestazioni.**

Pertanto è importante che la decisione di aderire al PIP sia preceduta da un'attenta valutazione del livello complessivo dei costi, anche mediante il confronto con quello di altre forme pensionistiche complementari aventi le medesime caratteristiche (politica di investimento, stile gestionale, garanzie, ecc.).

Al riguardo, è utile considerare l'Indicatore Sintetico dei Costi (ISC) riportato nella Scheda sintetica. L'ISC è calcolato secondo la metodologia stabilita dalla COVIP e fornisce una stima del livello complessivo dei costi gravanti, direttamente o indirettamente, sull'Aderente nel corso della fase di accumulo. L'ISC esprime l'incidenza media annua percentuale dei costi sulla posizione individuale di un Aderente "tipo", mostrando quanto l'effetto dei costi riduce annualmente, nei periodi di tempo considerati (2, 5, 10 e 35 anni), il potenziale tasso di rendimento dell'operazione previdenziale rispetto a quello di un'analoga operazione che, per ipotesi, non fosse gravata da costi.

In particolare, l'ISC è calcolato con riferimento ad un Aderente che versa Euro 2.500,00 all'anno e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%. Nel calcolo sono presi in considerazione tutti i costi previsti dal PIP durante la fase di accumulo, con le seguenti precisazioni: sono esclusi la commissione di incentivo, gli oneri di negoziazione e le spese e oneri aventi carattere di eccezionalità o comunque collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori; per quanto riguarda le spese relative all'esercizio di prerogative individuali, viene considerata unicamente la commissione di trasferimento al termine del periodo, rispettivamente, di 2 o 5 o 10 anni (la commissione non è invece considerata nel calcolo dell'ISC relativo al 35° anno, assunto quale anno di pensionamento).

Poiché il calcolo si basa su ipotesi e dati stimati, per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, l'ISC ha una valenza meramente orientativa.

Nel valutare le implicazioni dell'ISC, è importante tenere presente che differenze anche piccole del suo valore possono portare nel tempo a scostamenti anche rilevanti della posizione individuale maturata.

Ad esempio, un valore dell'ISC di 0,5% comporta una riduzione di circa il 10% della posizione individuale maturata al termine di 35 anni, mentre a un ISC dell'1% corrisponde una riduzione di circa il 20%.

F.2 Costi nella fase di erogazione della rendita

L'importo della rendita annua derivante dalla conversione della posizione individuale maturata al termine della fase di accumulo è già al netto delle spese per il servizio di erogazione della rendita, determinate in percentuale della rendita stessa. Infatti, nel calcolo dei coefficienti di trasformazione si tiene già conto di tali spese.

Le spese per il servizio di erogazione della rendita comprese nel calcolo dei coefficienti di trasformazione in vigore all'atto dell'adesione al PIP sono specificate nelle Condizioni generali di contratto.

Dal rendimento della gestione interna separata che sarà collegata alla fase di erogazione della rendita, verranno trattenute le stesse commissioni prelevate dal rendimento della Gestione durante la fase di accumulo (vedi Scheda sintetica).

G IL REGIME FISCALE

G.1 Regime fiscale dei versamenti

I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

Inoltre, i contributi versati alle forme pensionistiche complementari a favore dell'Aderente - compresi i contributi a carico del datore di lavoro ed escluso il TFR eventualmente destinato – sono deducibili dal reddito complessivo a fini IRPEF dell'Aderente (o della persona di cui è fiscalmente a carico), fino ad un ammontare annuo massimo attualmente fissato in Euro 5.164,57.

Per approfondimenti e situazioni particolari è disponibile il Documento sul regime fiscale.

G.2 Regime fiscale dei risultati maturati durante la fase di accumulo

Sul risultato netto maturato in ciascun anno solare, durante la fase di accumulo, grava un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11% (elevata all'11,50% per il periodo d'imposta 2014), aliquota più bassa di quella applicata sulle operazioni di investimento di natura finanziaria. L'eventuale risultato negativo sarà computato in riduzione dei risultati degli anni successivi, per l'intero importo che troverà in essi capienza. L'imposta sostitutiva viene applicata dalla Compagnia, in veste di sostituto di imposta, mediante riduzione della posizione individuale con le modalità previste per il riscatto parziale, ma senza addebito di spese.

Per approfondimenti e situazioni particolari è disponibile il Documento sul regime fiscale.

G.3 Regime fiscale delle somme corrisposte

Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita o di capitale costituiscono reddito imponibile solo per la parte corrispondente ai redditi non assoggettati a tassazione durante la fase di accumulo (sono quindi esclusi i contributi non dedotti e i redditi già tassati); l'imponibile delle rendite è anche al netto dei rendimenti finanziari relativi al periodo successivo alla data in cui sorge il diritto all'erogazione, assoggettati ad imposta sostitutiva del 26% (la relativa base imponibile è ridotta al 48,08% per i proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati). Sulla parte imponibile è operata una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15% che, in caso di partecipazione a forme pensionistiche complementari superiore a 15 anni, si riduce progressivamente fino al 9% dopo 35 anni di partecipazione.

Anche le somme corrisposte a titolo di anticipazione e riscatto sono imponibili solo per la parte non ancora assoggettata a tassazione. Alle anticipazioni per spese sanitarie e ai riscatti si applica la stessa aliquota prevista per le prestazioni pensionistiche; alle anticipazioni percepite per altri motivi si applica l'aliquota fissa del 23%.

Per approfondimenti e situazioni particolari è disponibile il Documento sul regime fiscale.

H	ALTRE INFORMAZIONI
----------	---------------------------

H.1	Adesione
------------	-----------------

Per aderire al PIP è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il Modulo di adesione allegato alla presente Nota informativa.

Il contratto viene concluso - contestualmente o successivamente all'adesione al PIP - al momento in cui l'Aderente riceve l'assenso della Compagnia mediante consegna della polizza debitamente firmata o dell'apposita lettera di conferma con la data di adesione al PIP e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.

Le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza indicata nella scheda contrattuale, purché il contratto sia già concluso e sia stato versato il primo premio periodico. Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del primo premio periodico siano avvenuti successivamente alla decorrenza, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto.

L'Aderente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia **con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto.**

Il recesso ha l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della raccomandata o dalla data del telefax.

Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Compagnia della comunicazione del recesso, **dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici**, all'Aderente verrà rimborsato l'importo eventualmente corrisposto, diminuito delle spese di adesione indicate nella Scheda sintetica.

H.2	Rivalutazione della posizione individuale
------------	--

Durante la fase di accumulo l'assicurazione è collegata alla Gestione "Sasariv Pensione", descritta al precedente punto C.2.

La Compagnia determina mensilmente il rendimento della Gestione, realizzato su un periodo di osservazione di dodici mesi; il rendimento annuo così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al termine del periodo di osservazione considerato.

Il rendimento annuo realizzato dalla Gestione, diminuito di una commissione di gestione, viene attribuito al contratto a titolo di partecipazione agli utili sotto forma di rivalutazione annuale della posizione individuale.

La commissione annua di gestione si ottiene sommando la commissione base e l'eventuale commissione di incentivo indicate nella Scheda sintetica.

Durante la fase di accumulo, le prestazioni assicurate vengono rivalutate il 31 dicembre di ogni anno, nonché al termine della fase di accumulo o al momento della risoluzione del contratto per riscatto totale o per trasferimento ad altra forma pensionistica complementare.

La rivalutazione di ciascun capitale acquisito decorre dalla data di versamento del relativo premio.

La progressiva maggiorazione della posizione individuale si consolida annualmente e avviene aggiungendo gli interessi maturati per rivalutazione.

Gli interessi maturati si determinano in base alla misura annua di rivalutazione, che è uguale al rendimento attribuito e non può risultare inferiore alla misura annua minima garantita nella fase di accumulo, pari all'1,0%.

Qualora la misura annua minima di rivalutazione garantita durante la fase di accumulo non rispetti il limite del "Tasso massimo di interesse garantibile" (TMG) in vigore per i contratti con generica provvista di attivi, la Compagnia può modificare detta misura annua minima di rivalutazione esclusivamente con effetto sui capitali che verranno acquisiti con i premi versati successivamente all'entrata in vigore della modifica. In caso di diminuzione della misura annua minima di rivalutazione al di sotto del TMG vigente alla data di efficacia della modifica stessa, con le modalità stabilite dalle Condizioni generali di contratto, la Compagnia darà comunicazione all'Aderente della nuova misura annua minima di rivalutazione. In tale ipotesi, l'Aderente che

non intendesse accettare la modifica potrà trasferire la posizione individuale maturata ad un'altra forma pensionistica complementare, senza applicazione di spese
Per ulteriori informazioni sul meccanismo di partecipazione agli utili si rinvia alle Condizioni generali di contratto.

H.3 Comunicazioni agli Aderenti

All'Aderente verrà tempestivamente inviata comunicazione delle eventuali variazioni (anche normative), intervenute rispetto alle informazioni contenute nella presente Nota informativa o nel Regolamento del PIP o in quello della Gestione, in grado di incidere sulle scelte di partecipazione o che possano avere rilevanza per il contratto sottoscritto.

Nella Parte VI del Regolamento del PIP è descritta la particolare modalità di comunicazione in caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche o che incidano in modo sostanziale sulle caratteristiche del PIP.

Entro il termine della fase di accumulo la Compagnia comunicherà le informazioni relative alla gestione interna separata collegata alla fase di erogazione della rendita.

Entro 90 giorni da ciascuna data di rivalutazione annuale, la Compagnia invierà all'Aderente l'estratto conto della posizione individuale riferito alla suddetta data, contenente le informazioni indicate nella Parte V del Regolamento del PIP. Si sottolinea l'importanza di questo documento che consente di verificare la correttezza delle somme accreditate sulla posizione individuale e di conoscere l'evoluzione del proprio piano previdenziale.

L'Aderente può ottenere informazioni sui versamenti effettuati e sulla posizione individuale tempo per tempo maturata, anche accedendo al sito Internet della Compagnia (www.unipolsai.it), nella sezione dedicata alla Previdenza Complementare. Per abilitare il servizio riservato di consultazione on-line mediante password, l'Aderente deve registrarsi seguendo le istruzioni riportate sul sito Internet.

H.4 Progetto esemplificativo

La Compagnia mette a disposizione dell'Aderente un Progetto esemplificativo elaborato e diffuso secondo le indicazioni fornite dalla COVIP.

Accedendo al sito Internet della Compagnia (www.unipolsai.it), nella sezione dedicata alla Previdenza Complementare, si possono effettuare simulazioni sulla possibile evoluzione della posizione individuale nel tempo e delle prestazioni ottenibili al momento del pensionamento.

Il Progetto esemplificativo risultante costituisce una mera proiezione orientativa, basata su ipotesi e dati stimati. Può comunque fornire indicazioni utili per confronti con offerte alternative e, in definitiva, per impostare un piano previdenziale adeguato alle proprie esigenze.

H.5 Reclami

Eventuali reclami riguardanti la partecipazione alla forma pensionistica complementare devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Reclami e Assistenza Clienti – Previdenza Complementare

Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI)

Fax: (+39) 02.5181.5353

Indirizzo e-mail: reclami@unipolsai.it

Qualora l'interessato non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà inviare un esposto alla *COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma, fax: (+39) 06-69506306, mail (con posta elettronica certificata): protocollo@pec.covip.it*, allegando copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo deve inoltre contenere: denominazione e numero di iscrizione all'Albo della forma pensionistica complementare; nome, cognome, domicilio e recapito telefonico del reclamante; individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si evidenzia che la COVIP non ha il potere di dirimere liti tra le forme pensionistiche complementari e i singoli aderenti o beneficiari né tra questi e i datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi. In tali

casi è necessario rivolgersi all'Autorità Giudiziaria o attivare i meccanismi di mediazione previsti dalla normativa o ricorrere alle procedure arbitrali eventualmente previste dalle disposizioni della forma pensionistica complementare.

**Piano Pensionistico Individuale SASA
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione
(tariffa PPI SASA)**

INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE
(sezione aggiornata al 31/12/2013)

INDICE

A	Le politiche di investimento e la gestione dei rischi
B	Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
C	Total expenses ratio (TER): costi e spese effettivi
Glossario	

Gestione Speciale SASARIV Pensione**Data di avvio dell'operatività della Gestione: 21.06.2007****Patrimonio netto risultante dall'ultimo rendiconto annuale certificato: € 18.124.053,00****A LE POLITICHE DI INVESTIMENTO E LA GESTIONE DEI RISCHI**

La Compagnia ha la responsabilità esclusiva per l'attività della Gestione separata nei confronti degli Aderenti, anche qualora affidi ad intermediari abilitati la gestione degli investimenti. Alla data di redazione della presente Nota informativa, la Compagnia gestisce direttamente gli investimenti.

Vengono adottate metodologie per la valutazione della rischiosità dei portafogli, sia di tipo preventivo, nella definizione dell'asset allocation della Gestione separata, sia di tipo consuntivo, a supporto dell'attività di investimento. In particolare viene effettuato un costante monitoraggio del rischio globale di portafoglio e del rapporto rischio/rendimento con l'analisi dei rendimenti realizzati ed il calcolo della volatilità.

Nel corso del 2013 è proseguito il processo di riposizionamento del portafoglio, diminuendo l'esposizione a strumenti del mercato monetario e riducendo l'esposizione a titoli sovrnazionali ad alto rating. Alla luce di un quadro macroeconomico e finanziario in marginale miglioramento, cercando di approfittare di fasi di mercato favorevoli, si è selettivamente reinvestito in titoli governativi italiani, che fornivano un buon ritorno in termini di redditività.

In ottica A.L.M. (Asset Liability Management), si è ritenuto opportuno aumentare la duration finanziaria del portafoglio; pertanto la liquidità è stata principalmente investita sui tratti di curva più lunghi della curva, con l'obiettivo di ottenere scadenze e rendimenti coerenti con il profilo delle passività.

Per quanto riguarda il comparto azionario non risultano alla data di rilevazione investimenti in titoli azionari.

Nel prossimo trimestre non si prevedono sostanziali modifiche alla composizione attuale del portafoglio, sia in termini di percentuale investita nelle singole macroclassi (componente investita in titoli di Stato, obbligazioni societarie, etc), sia in termini di esposizione al rischio emittente.

Le tabelle che seguono forniscono informazioni sulla composizione degli attivi della Gestione separata risultante dall'ultimo rendiconto annuale certificato.

Composizione della Gestione Interna Separata SASARIV Pensione risultante dall'ultimo rendiconto annuale certificato

Strumento finanziario	Valore	%
Titoli di Stato emessi in euro	16.704.359,00	92,17%
Obbligazioni quotate in euro	1.293.694,00	7,14%
Liquidità	126.000,00	0,69%
Totale generale	18.124.053,00	100,0%

Investimento per tipologia di strumento finanziario

Titoli di Stato	92,17%
Emittenti sovrnazionali	0,00%
Obbligazioni	7,14%
Azioni	0,00%
Quote di OICR e Fondi Immobiliari	0,00%
Altro	0,69%
Totale	100,00%

Investimento per area geografica (compresi OICR)

Titoli di debito		Azioni	
Euro	100,00%	Italia	0,00%
USA	0,00%	Europa	0,00%
Internazionali	0,00%	Nord America	0,00%
Altro	0,00%	Giappone	0,00%
		Pacifico	0,00%
		Internazionale	0,00%

Altre informazioni rilevanti

Liquidità (in % del patrimonio della Gestione)	0,69%
Esposizione valutaria (in % del patrimonio della Gestione)	0,00%
Duration media dei titoli (in anni)	6,97
Tasso di movimentazione (turnover) del portafoglio (*)	0,26

(*): Indicatore che esprime la quota del portafoglio della Gestione separata che, nel periodo di riferimento, è stata “ruotata” ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento. Il turnover del portafoglio della Gestione separata è calcolato come rapporto tra il valore minimo individuato tra quello degli acquisti e quello delle vendite di strumenti finanziari effettuati nell'anno e il patrimonio medio della Gestione separata. Il suddetto indicatore non tiene conto dell'operatività in derivati effettuata durante l'esercizio. A parità di altre condizioni, elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti. Si precisa, a titolo esemplificativo, che un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l'anno, sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari a 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento.

A partire dall'anno 2011 la modalità di calcolo dell'indicatore è stata uniformata alle disposizioni emanate dalla COVIP.

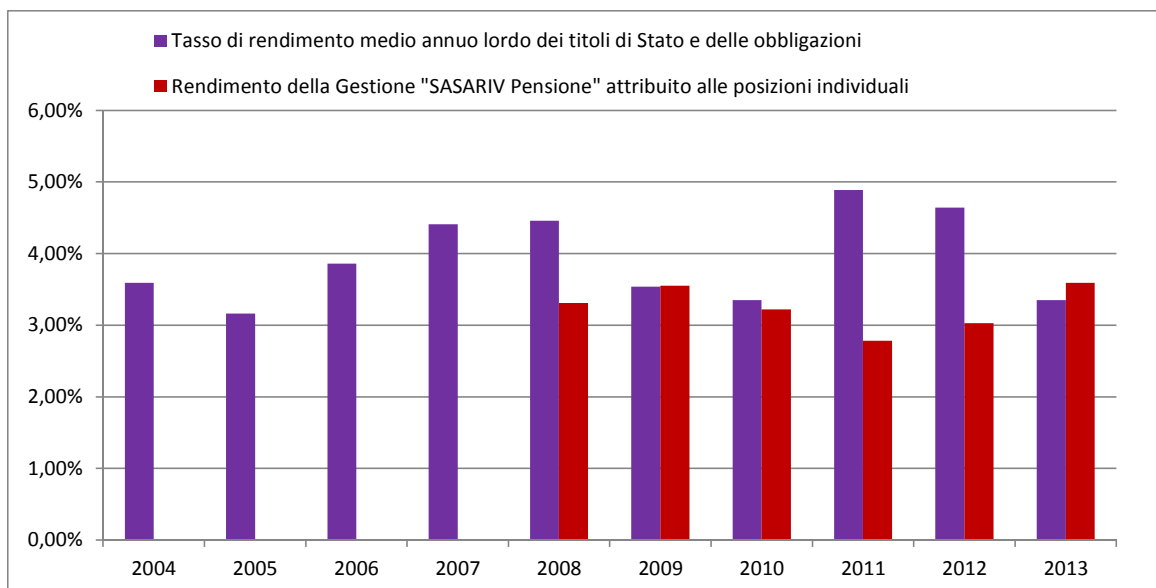
B ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO

Di seguito sono riportati i dati storici di rischio/rendimento della Gestione confrontati con i corrispondenti dati relativi al Tasso di rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e delle obbligazioni, che rappresenta il parametro oggettivo a cui si può fare riferimento per confrontare i risultati della Gestione. Nell'esaminare i dati del rendimento della Gestione attribuito alle posizioni individuali è opportuno tenere presente che:

- i dati del rendimento attribuito non tengono conto dei costi che gravano direttamente sull'Aderente;
- i dati del rendimento attribuito risentono dei costi indirettamente a carico dell'Aderente (commissioni prelevate dal rendimento della Gestione e altri oneri gravanti sul patrimonio della stessa) che, invece, non sono contabilizzati nel Tasso di rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e delle obbligazioni;
- i dati del rendimento attribuito sono al lordo dell'imposta sostitutiva gravante sul risultato netto maturato annualmente dalla singola posizione individuale; analogamente, il Tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni è al lordo degli oneri fiscali vigenti;
- i rendimenti della Gestione, come evidenziato al punto C.2 della sezione “Caratteristiche della forma pensionistica complementare”, sono determinati applicando il criterio di contabilizzazione a “valore storico”, che consente una maggiore stabilità dei risultati nel tempo, rispetto al rendimento calcolato con il criterio del valore di mercato. Conseguentemente, la posizione individuale tempo per tempo maturata non è, in generale, allineata al valore di mercato delle attività della Gestione. Tuttavia, nel lungo periodo i rendimenti calcolati con i due criteri, a parità di gestione, tendono a convergere.

Non vengono riportati i dati di rischio/rendimento per il 2007, primo esercizio della Gestione, perché relativi a una frazione di anno.

Il seguente grafico a barre rappresenta il rendimento annuo della Gestione attribuito alle posizioni individuali, confrontato con il Tasso di rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e delle obbligazioni.



La seguente tabella riporta, con riferimento agli ultimi 3, 5, 6 e 10 anni, il rendimento medio annuo composto della Gestione attribuito alle posizioni individuali nel periodo considerato, confrontato con il Tasso di rendimento medio annuo lordo composto dei titoli di Stato e delle obbligazioni nello stesso periodo. Vengono anche riportate le corrispondenti volatilità.

Periodo	Rendimento della Gestione attribuito alle posizioni individuali		Tasso di rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e delle obbligazioni	
	Rendimento medio annuo composto	Volatilità storica	Rendimento medio annuo composto	Volatilità storica
Ultimi 3 anni (2011-2013)	3,13%	0,34%	4,29%	0,67%
Ultimi 5 anni (2009-2013)	3,23%	0,31%	3,95%	0,67%
Ultimi 6 anni (2008-2013)	3,25%	0,28%	4,04%	0,64%
Ultimi 10 anni (2004-2013)	n.d.	n.d.	3,93%	0,59%

I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

C TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato, in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono presi in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione all'attività di gestione (finanziaria e amministrativa), ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali. Viene inoltre fornita evidenza separata dell'incidenza media sul patrimonio della Gestione degli oneri direttamente a carico degli Aderenti.

	2011	2012	2013
Oneri di gestione finanziaria per rendimento non attribuito agli Aderenti	0,80%	0,87%	0,94%
Altri oneri gravanti sul patrimonio	0,13%	0,06%	0,00%
Totale Parziale	0,93%	0,93%	0,94%
Oneri direttamente a carico degli Aderenti	1,91%	1,14%	1,00%
Totale generale	2,84%	2,06%	1,94%

Il TER esprime un dato medio della Gestione e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo Aderente.

GLOSSARIO

Benchmark: Parametro oggettivo di mercato coerente, in termini di composizione e di rischio, con la politica di investimento di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontare il risultato di gestione.

Duration: Durata finanziaria (espressa in anni) di un titolo, calcolata come media aritmetica ponderata delle scadenze future dei flussi di cassa generati dalle cedole e dal rimborso finale del titolo. Può essere usata come indicatore di rischio in quanto, normalmente, una duration maggiore si accompagna ad una volatilità maggiore del titolo.

Obbligazione strutturata: Strumento finanziario costituito da una componente obbligazionaria e da una componente derivata.

OICR: Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono compresi i fondi comuni di investimento mobiliare aperti e le SICAV.

Rating: È un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (stato o impresa), assegnato da agenzie specializzate private internazionali. Le due principali agenzie internazionali che assegnano il rating sono Moody's e Standard & Poor's. Entrambe prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell'emittente considerato: il rating più elevato (Aaa, AAA rispettivamente per le due agenzie) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso (C per entrambe le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello di base di rating, secondo il giudizio di queste agenzie, affinché l'emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari (cosiddetto "investment grade") è pari a Baa3 (Moody's) o BBB- (Standard & Poor's).

SICAV: Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, simili ai fondi comuni di investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario, ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale in quanto costituiti in forma di società di investimento a capitale variabile dotate di personalità giuridica e con patrimonio rappresentato da azioni anziché da quote.

Società di Gestione del Risparmio (SGR): Società di diritto italiano specificamente autorizzate, cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

Strumento derivato: Attività finanziaria il cui valore è collegato al prezzo di mercato di uno strumento sottostante (ad esempio: un'azione, un indice, una valuta o un tasso di interesse).

Tasso tecnico: Rendimento finanziario, annuo e composto, che è già compreso nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali.

Turnover (di portafoglio): Indicatore che esprime la quota del portafoglio della Gestione separata che, nel periodo di riferimento, è stata "ruotata" ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento.

Volatilità: Grado di variabilità nel tempo del valore di uno strumento finanziario; è un dato essenziale per valutare la rischio di un investimento.

**Piano Pensionistico Individuale SASA
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione
(tariffa PPI SASA)**

SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITÀ DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
(sezione valida dal 1/12/2014 - aggiornata al 20/11/2014)

INDICE

A	Il soggetto istitutore del PIP
B	Il responsabile del PIP
C	I gestori delle risorse
D	La revisione contabile
E	La raccolta delle adesioni

A IL SOGGETTO ISTITUTORE DEL PIP

Il PIP è stato istituito da Sasa Vita S.p.A., dal 31/12/2008 incorporata in MILANO ASSICURAZIONI S.p.A..

Dal 6 gennaio 2014 ha avuto efficacia la fusione per incorporazione di Milano Assicurazioni S.p.A., oltre che di Premafin HP S.p.A. e di Unipol Assicurazioni S.p.A. in Fondiaria-Sai S.p.A., che ha variato la denominazione sociale in "UnipolSai Assicurazioni S.p.A." o "UnipolSai S.p.A."

Dal 6 gennaio 2014 è, pertanto, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ad esercitare l'attività relativa al PIP.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., società per azioni quotata alla Borsa Italiana, è una società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi presso l'IVASS al n. 046.

Ha Sede Legale in Italia, Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna – tel. (+39) 051.5077111 – fax (+39) 051.375349 – siti Internet: www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

È autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in tutti i rami vita e danni (di cui all'art. 2 del D.lgs. 7/9/2005, n. 209) in base al D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984; è iscritta alla sez. I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006; ha durata fino al 31/12/2050.

Per quanto di interesse si precisa che la Compagnia ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia sia all'estero, di tutti i rami di assicurazione, di riassicurazione e di capitalizzazione consentiti dalla legge. La Compagnia può, tra l'altro, gestire le forme di previdenza complementare di cui alla normativa vigente e successive modificazioni ed integrazioni, nonché istituire, costituire e gestire fondi pensione aperti e svolgere attività accessorie o funzionali alla gestione dei fondi medesimi.

Il capitale sociale sottoscritto è pari a Euro 1.996.129.451,62 ed è interamente versato.

La Compagnia è controllata direttamente, con una quota del relativo capitale ordinario pari al 63,41%, da Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., a sua volta controllata da Finsoe S.p.A. con una quota del relativo capitale ordinario pari al 50,75%.

Il Consiglio di Amministrazione, in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015, è così composto (con asterisco sono indicati i componenti del comitato esecutivo):

Generalità	Carica
Cerchiai Fabio, nato a Firenze (FI) il 14/2/1944	Presidente *
Stefanini Pierluigi, nato a Sant'Agata Bolognese (BO) il 28/6/1953	Vice Presidente *
Cimbri Carlo, nato a Cagliari (CA) il 31/5/1965	Amministratore Delegato *
Berardini Francesco, nato a Genova (GE) l'11/7/1947	Consigliere
Carletti Milva, nata a Mirabello (FE) il 12/1/1963	Consigliere
Cattabiani Paolo, nato a Reggio Emilia il 11/7/1958	Consigliere
Cottignoli Lorenzo, nato a Ravenna (RA) il 13/5/1953	Consigliere
Dalle Rive Ernesto, nato a Torino (TO) il 2/12/1960	Consigliere
Frasinetti Ethel, nata a San Giovanni in Persiceto (BO) il 5/10/1977	Consigliere
Ghiglieno Giorgio, nato a Ivrea (TO) il 12/10/1955	Consigliere
Masotti Massimo, nato a Bologna (BO) il 7/2/1962	Consigliere
Maugeri Maria Rosaria, nata a Catania (CT) il 20/2/1965	Consigliere
Montagnani Maria Lillà, nata a Treviso (TV) il 3/4/1971	Consigliere
Pasquariello Maria Antonietta, nata a Bologna (BO) il 29/8/1954	Consigliere
Picchi Nicla, nata a Lumezzane (BS) il 12/7/1960	Consigliere
Recchi Giuseppe, nato a Napoli (NA) il 20/01/1964	Consigliere
Tadolini Barbara, nata a Milano (MI) il 20/3/1960	Consigliere
Vella Francesco, nato a Lucca (LU) il 5/2/1958	Consigliere
Zucchelli Mario, nato a Castelfranco Emilia (MO) il 23/1/1946	Consigliere

Il Collegio Sindacale, in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2014, è così composto:

Generalità	Carica
Angiolini Giuseppe, nato a Milano (MI) il 18/6/1939	Presidente
Lamonica Sergio, nato a Roma (RM) il 4/9/1943	Sindaco effettivo
Loli Giorgio, nato a Livorno (LI) il 23/8/1939	Sindaco effettivo
Mosconi Maria Luisa, nata a Varese (VA) il 18/5/1962	Sindaco supplente
Rizzardi Giovanni, nato a Brescia (BS) il 29/1/1949	Sindaco supplente
Trombone Domenico Livio, nato a Potenza il 31/08/1960	Sindaco supplente

B IL RESPONSABILE DEL PIP

Il Responsabile del PIP, in carica fino all'11/5/2016, è Claudio Tomassini, nato a Roma il 13/10/1949.

C I GESTORI DELLE RISORSE

La Compagnia ha la responsabilità esclusiva per l'attività della Gestione nei confronti degli Aderenti, anche qualora affidi ad intermediari abilitati la gestione degli investimenti. Alla data di redazione della presente Nota informativa, la Compagnia gestisce direttamente gli investimenti.

Le scelte di investimento delle risorse del PIP, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al Consiglio di Amministrazione della Compagnia, sono in concreto effettuate da Riccardo Baudi, nato a Torino il 16/6/1963.

D LA REVISIONE CONTABILE

La revisione contabile della Gestione separata "Sasariv Pensione" è affidata a PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede legale in via Monte Rosa 91, Milano, a cui la Compagnia ha conferito l'incarico di revisione legale dei conti, per il periodo 2013-2021, con delibera dell'Assemblea degli azionisti del 30/7/2013.

E LA RACCOLTA DELLE ADESIONI

La raccolta delle adesioni avviene mediante i seguenti soggetti:

- UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (la raccolta è curata dalla Compagnia tramite propri dipendenti, nonché tramite i propri Agenti incaricati e i broker).

L'elenco degli Agenti incaricati, con le relative informazioni, è consultabile sul sito Internet della Compagnia (www.unipolsai.it).

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI**Informazioni generali**

Durante la fase di accumulo, l'Aderente a forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, può chiedere anticipazioni della posizione individuale maturata, nei casi e alle condizioni più avanti descritti.

La richiesta di anticipazione deve essere strettamente connessa alla necessità di soddisfare l'esigenza indicata; pertanto la richiesta non può essere accolta quando il tempo trascorso dal sostenimento della spesa sia tale da interrompere ogni collegamento funzionale tra le somme da erogare a titolo di anticipazione e la spesa stessa.

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti (comprese le quote del TFR), maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di adesione alle predette forme.

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'Aderente, in qualsiasi momento durante la fase di accumulo.

Si rinvia all'apposito Documento sul regime fiscale, per le informazioni sulle specifiche modalità di tassazione a cui sono sottoposte le anticipazioni in base alla relativa causale.

La richiesta di un'anticipazione deve essere effettuata mediante invio alla Compagnia, per raccomandata A.R. o telefax, dell'apposito modulo - disponibile presso gli intermediari incaricati e nella sezione dedicata alla Previdenza Complementare del sito Internet www.unipolsai.it - debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto, completo di tutta la documentazione specificata nel modulo stesso in relazione alla causale che giustifica la richiesta di anticipazione.

Anticipazioni per spese sanitarie

In qualsiasi momento della fase di accumulo, l'Aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

La somma percepita a questo titolo è sottoposta agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Ferma restando la necessità di un'attestazione da parte della competente struttura pubblica (ASL) circa l'esigenza e la natura della terapia o dell'intervento, la sussistenza del requisito della straordinarietà deve essere valutata in un ambito complessivo, facendo riferimento all'importanza e delicatezza della causale, sia dal punto di vista medico che da quello economico.

Nell'ambito delle spese sanitarie possono essere comprese anche quelle "accessorie", ovvero tutte quelle spese ulteriori connesse alla terapia o all'intervento sostenuto o da sostenere (ad esempio, le spese di viaggio e soggiorno del beneficiario dell'anticipazione sottoposto a terapia o intervento, nonché dell'eventuale familiare che gli presta assistenza).

In considerazione della particolare rilevanza sociale della causale, queste anticipazioni sono sottoposte a un trattamento tributario più favorevole.

Anticipazioni per spese relative alla prima casa di abitazione

Decorsi otto anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari, l'Aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione (documentato con atto notarile), per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

L'anticipazione può essere concessa anche nel caso in cui il pagamento risulti effettuato solo dal coniuge dell'Aderente in regime di comunione legale dei beni, seppure nel limite del 50% della spesa complessivamente sostenuta.

Anticipazioni per ulteriori esigenze

Decorsi otto anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari, l'Aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Queste anticipazioni, quindi, non richiedono particolari giustificazioni o formalità.

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

(documento valido dal 01/8/2014)

Regime fiscale dei contributi

I contributi versati dall'Aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007 sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un ammontare annuo massimo attualmente fissato in Euro 5.164,57. Se l'Aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.

Il limite annuo di Euro 5.164,57 comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a favore delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto.

L'Aderente comunica alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato – ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione – gli importi che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Il conferimento del TFR alla forma pensionistica complementare non comporta alcun onere fiscale; la somma corrispondente non può, pertanto, beneficiare della deduzione dal reddito imponibile.

Le somme versate dall'Aderente per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di Euro 5.164,57). Sui reintegri eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'atto della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato (non dedotto). La disciplina del credito d'imposta trova applicazione alle sole anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data.

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (Euro 25.822,85 che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di Euro 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva fra Euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a Euro 2.582,29 in ciascun anno.

Regime fiscale del PIP

Per quanto riguarda le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, il risultato netto, da assoggettare ad imposta sostitutiva dell'11% (elevata all'11,50% per il periodo d'imposta 2014), si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti nell'anno, il valore attuale della rendita all'inizio dell'anno.

L'eventuale risultato negativo è computato in diminuzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.

Regime fiscale delle prestazioni

Lo strumento impositivo che viene uniformemente utilizzato per le prestazioni pensionistiche è la ritenuta a titolo definitivo del 15% sull'ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007, sia essa in forma di capitale o di rendita, determinata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all'imposta sostitutiva annuale, di cui al precedente paragrafo "*Regime fiscale del PIP*", in capo alla forma pensionistica complementare e agli importi corrispondenti ai contributi non dedotti.

La tassazione delle prestazioni (sia in capitale che in rendita) può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione

pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione.

I rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita erogata sono soggetti ad imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 26-ter, comma 2, del D.P.R. 600/73. In particolare, i rendimenti finanziari maturati fino al 30/6/2014 sono soggetti ad imposta sostitutiva del 20%. La base imponibile è ridotta al 62,5% per i proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati. I rendimenti finanziari maturati dal 1/7/2014 sono soggetti ad imposta sostitutiva del 26% e la base imponibile è ridotta al 48,08% per i proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati. Ovviamente tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione.

La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.lgs 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita.

Per quanto riguarda in particolare i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data ad una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, essi hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

Anticipazioni, riscatti e trasferimenti

Le anticipazioni e i riscatti in via generale sono soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta che viene applicata sul relativo ammontare imponibile nella misura del 23%.

Tuttavia, vi sono alcune eccezioni in relazione alle quali la normativa prevede l'applicazione della ritenuta nella misura del 15% sull'ammontare imponibile maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007, eventualmente ridotta di una quota pari a 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali:

- anticipazioni richieste dall'Aderente per spese sanitarie straordinarie per sé, il coniuge e i figli;
- riscatti parziali determinati dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso fra 1 e 4 anni o dal ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione;
- riscatti totali nei casi di invalidità permanente che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per oltre 4 anni;
- riscatto della posizione operato dagli eredi, o dai diversi beneficiari designati, a causa della morte dell'Aderente.

I trasferimenti delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale purché effettuati a favore di altre forme pensionistiche complementari.

Modulo di adesione a Piano Pensionistico Individuale SASAPiano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
(Iscritto all'Albo Covip con il N. 5065)

Data _____

Modulo di adesione N. _____

Agenzia Generale _____ codice _____

ADERENTE

Cognome _____

Nome _____ Sesso _____

Nato il _____ a _____ Prov. _____

Cod. fiscale _____

Domicilio _____ C.A.P. _____

Localita' _____ Prov. _____

Professione _____

Documento _____ n. _____

Rilasciato il _____ in _____

S.A.E. _____ - _____

AT.ECO. _____ - _____

Qualifica:

LAVORATORE DIPENDENTE ☐LAVORATORE AUTONOMO ☐LIBERO PROFESSIONISTA ☐SOCIO LAVORATORE DI COOPERATIVA ☐TITOLARE DI REDDITO DI LAVORO O D'IMPRESA ☐NON TITOLARE DI REDDITO DI LAVORO O D'IMPRESA ☐**BENEFICIARIO CASO MORTE****TARIFFA**

PPI SASA

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione

DURATA DEL CONTRATTO

Data di decorrenza _____

Termine della fase di accumulo _____

Durata in anni _____

PRESTAZIONI

Posizione individuale alimentata dal capitale accumulato determinato in base alle condizioni contrattuali.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'aderente dichiara di avere ricevuto l'informativa privacy di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali), anche in nome e per conto degli altri interessati indicati nel contratto, di impegnarsi a consegnarne loro una copia e di acconsentire, ai sensi degli articoli 23, 26 e 43 del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali (comuni ed eventualmente sensibili) da parte del Titolare e degli altri soggetti indicati nell'informativa, nonché a un eventuale loro trasferimento all'estero (Paesi UE e Paesi extra UE), nei limiti e per le finalità indicate nell'informativa.

Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa

L'ADERENTE (ovvero il suo Rappresentante legale / Esercente la potestà parentale / Tutore legale)

La Compagnia emetterà, in base al presente modulo di adesione e ad eventuale altra documentazione, il relativo contratto di assicurazione (sempre che essa ritenga di accettare il rischio).

DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE

Il sottoscritto Aderente prende atto:

- * che L'Aderente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata o dalla data del telefax.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici, la Compagnia rimborsa all'Aderente l'importo versato, diminuito di Euro 15,00 a fronte delle spese sostenute

- * che l'assicurazione verrà stipulata ai sensi del D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005 e che pertanto, la disponibilità delle somme maturate con la polizza sarà sottoposta ai vincoli e ai limiti previsti dal citato D. Lgs;
- * che in caso di decesso prima dell'esercizio del diritto alla prestazione, la propria posizione individuale maturata verrà riscossa dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso Aderente;
- * di essere personalmente responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione eventualmente richiesti e che sarà suo preciso impegno comunicare tempestivamente alla Compagnia ogni variazione che dovesse successivamente intervenire.
- * di essere in possesso dei requisiti per la libera adesione ad un Piano Individuale Pensionistico in conformità alle disposizioni previste dal D.Lgs. 252/05.
- * che intende versare al Piano Individuale Pensionistico a titolo di premio quanto segue:

- ☐ Il contributo volontario pari a: la percentuale del ____% calcolata sul proprio reddito di riferimento di EUR _____ per un contributo annuo di EUR _____ da versarsi con la seguente periodicità:

annuale ☐ semestrale ☐ trimestrale ☐ mensile ☐

- ☐ la quota annuale del TFR (non già destinato ad altra Forma Pensionistica Complementare)
- ☐ l'eventuale contributo dell'Azienda

L'Aderente dichiara inoltre di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del Piano Individuale Pensionistico:

- la Nota Informativa, **di cui il presente modulo di adesione costituisce parte integrante e necessaria**, il progetto esemplificativo standardizzato, il documento sulle anticipazioni e il documento sul regime fiscale, (Mod. PPS1212.3_ ed. ____);
 - le condizioni Generali di Contratto, il Regolamento del PIP ed i suoi allegati (Mod. PPS1212.3_ ed. ____);
 - le informazioni precontrattuali e i documenti contrattuali di cui all' art. 49, comma 2 del regolamento 5/2006 ISVAP;
- dichiara altresì di averne preso visione e di accettare tutte le disposizioni ivi contenute.

L'ADERENTE (ovvero il suo Rappresentante legale / Esercente la potestà parentale / Tutore legale)

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Aderente deve versare il premio alla Compagnia, tramite il competente intermediario incaricato, scegliendo una delle seguenti modalità:

- **assegno bancario, postale o circolare non trasferibile, tratto o emesso all'ordine della Compagnia, contro rilascio di apposita quietanza sottoscritta dalla Compagnia o dall'intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità;**
- **bonifico SCT (Sepa Credit Transfer) con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Compagnia o all'intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità, oppure altro mezzo di pagamento bancario o postale di accredito sul medesimo conto corrente eventualmente reso disponibile dallo stesso intermediario incaricato. In tali casi, la relativa scrittura di addebito sul conto corrente bancario o postale dell'Aderente, oppure la ricevuta bancaria o postale dell'operazione di accredito, ha valore di quietanza e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Compagnia o all'intermediario incaricato, o con la data dell'operazione, se successiva a quella di valuta.**

L'Aderente che intenda successivamente estinguere il conto corrente utilizzato per l'addebito del premio potrà proseguire i versamenti, con una delle modalità già precisate, tramite l'intermediario incaricato che verrà appositamente indicato dalla Compagnia.

È comunque fatto divieto all'intermediario incaricato di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

DELEGA ED AUTORIZZAZIONE

- ☐ Il sottoscritto Aderente delega il proprio datore di lavoro a prelevare dalla propria retribuzione l'importo mensile pari a:
EUR _____/la percentuale del _____% calcolata sull'imponibile ai fini TFR, ed a versarlo sulla presente polizza vita.
- ☐ Il sottoscritto Aderente autorizza il proprio datore di lavoro a destinare la quota annuale del TFR (non già destinato ad altra Forma Pensionistica Complementare) sulla presente polizza vita.
- ☐ Il sottoscritto Aderente autorizza il proprio datore di lavoro a destinare il contributo azienda (stabilito nell'Accordo Collettivo) sulla presente polizza vita.

Il sottoscritto Aderente si impegna a consegnare la presente delega al datore di lavoro

L'ADERENTE (ovvero il suo Rappresentante legale / Esercente la potestà parentale / Tutore legale)

L'AGENTE GENERALE

(Certifico le firme apposte sul presente modulo di adesione)

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale i.v. Euro 1.996.129.451,62 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte
del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

pagina lasciata intenzionalmente in bianco

PPI SASA

Piano Pensionistico Individuale SASA Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione (tariffa PPI SASA)

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5065

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER I POTENZIALI ADERENTI

UnipolSai
ASSICURAZIONI

Divisione **sasa** 

Unipol
GRUPPO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna – www.unipolsai.com – www.unipolsai.it

Piano Pensionistico Individuale SASA
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione
(tariffa PPI SASA)

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

INDICE

Parte I) Oggetto del contratto

- Art. 1 Prestazioni assicurate
Art. 2 Premio

Parte II) Conclusione del contratto e diritto di recesso

- Art. 3 Conclusione del contratto, entrata in vigore e termine della fase di accumulo
Art. 4 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 5 Diritto di recesso

Parte III) Regolamentazione nel corso della durata contrattuale

- Art. 6 Spese relative al versamento dei premi
Art. 7 Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate
Art. 8 Trasferimento, riscatto o anticipazione
Art. 9 Posticipazione e anticipazione del termine della fase di accumulo
Art. 10 Conversione in rendita della posizione individuale
Art. 11 Facoltà di conversione in una rendita di maggiore importo iniziale
Art. 12 Facoltà di riscossione di un capitale
Art. 13 Duplicato di polizza

Parte IV) Pagamenti della Compagnia

- Art. 14 Pagamenti della Compagnia

Parte V) Legge applicabile e fiscalità

- Art. 15 Obblighi della Compagnia e dell'Aderente, legge applicabile
Art. 16 Foro competente
Art. 17 Tasse e imposte

Allegato: Regolamento della Gestione separata

PARTE I) OGGETTO DEL CONTRATTO**Art. 1 Prestazioni assicurate**

Ai fini del presente contratto di assicurazione sulla vita - stipulato in adesione al PIP di cui al relativo Regolamento che costituisce parte integrante del contratto - l'Aderente assume la figura di Contraente e di Assicurato.

Con il presente contratto la Compagnia garantisce:

- al termine della fase di accumulo, se l'Aderente è in vita, la corresponsione agli aventi diritto della rendita annua vitalizia – rivalutabile ai sensi dell'art. 7 - derivante dalla conversione della posizione individuale maturata, come stabilito all'art. 10,

oppure,

- al decesso dell'Aderente, se si verifica durante la fase di accumulo, il riscatto totale della posizione individuale, da corrispondere ai soggetti indicati nella parte III del Regolamento del PIP. In tal caso l'assicurazione si risolve con effetto dalle ore 24 della data del decesso.

La posizione individuale viene alimentata dai capitali progressivamente acquisiti con il versamento dei premi, diminuiti delle spese indicate all'art. 6.

Alla posizione individuale concorrono anche l'eventuale capitale trasferito da altre forme pensionistiche complementari nonché eventuali versamenti per anticipazioni reintegrate secondo quanto indicato nella parte III del Regolamento del PIP.

La posizione individuale si rivaluta secondo quanto previsto all'art. 7.

A fronte di ciascun versamento, la corrispondente rendita annua è pari al capitale acquisito, moltiplicato per l'apposito coefficiente in vigore, ai sensi dell'art. 10, al momento del versamento stesso.

Art. 2 Premio

Il premio periodico è dovuto dall'Aderente per tutta la durata della fase di accumulo e deve essere corrisposto alle scadenze stabilite in base alla periodicità prescelta, ma comunque non oltre il suo decesso.

Il premio periodico, indicato nella scheda contrattuale, è di ammontare costante, salvo il primo premio versato il cui importo è maggiore perché aumentato delle spese di adesione.

L'Aderente può, tramite il competente intermediario incaricato:

- aumentare o diminuire l'importo del premio periodico per la residua durata della fase di accumulo;
- modificare la periodicità di versamento dei premi con effetto da un successivo anniversario della decorrenza;
- sospendere il pagamento dei premi periodici mantenendo le prestazioni già acquisite;
- riprendere, dopo la sospensione, il versamento dei premi periodici da una qualsiasi delle successive scadenze di pagamento;
- effettuare in ogni momento, durante la fase di accumulo, il versamento di premi unici aggiuntivi.

Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, **l'Aderente deve versare il premio alla Compagnia tramite il competente intermediario incaricato, scegliendo una delle seguenti modalità:**

- **assegno bancario, postale o circolare non trasferibile, tratto o emesso all'ordine della Compagnia, contro rilascio di apposita quietanza sottoscritta dalla Compagnia o dall'intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità;**
- **bonifico SCT (Sepa Credit Transfer) con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Compagnia o all'intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità, oppure altro mezzo di pagamento bancario o postale di accredito sul medesimo conto corrente eventualmente reso disponibile dallo stesso intermediario incaricato. In tali casi, la relativa scrittura di addebito sul conto corrente bancario o postale dell'Aderente, oppure la ricevuta bancaria o postale dell'operazione di accredito, ha valore di quietanza e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Compagnia o all'intermediario incaricato, o con la data dell'operazione, se successiva a quella di valuta.**

L'Aderente che intenda successivamente estinguere il conto corrente utilizzato per l'addebito del premio potrà proseguire i versamenti, con una delle modalità già precisate, tramite l'intermediario incaricato che verrà appositamente indicato dalla Compagnia.

È comunque fatto divieto all'intermediario incaricato di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

PARTE II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO**Art. 3 Conclusione del contratto, entrata in vigore e termine della fase di accumulo**

Il contratto si intende concluso nel giorno in cui l'Aderente, contestualmente o successivamente alla sottoscrizione del Modulo di adesione, riceve dalla Compagnia la polizza debitamente firmata o l'apposita lettera di conferma attestante l'assenso della Compagnia stessa.

Le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza (decorrenza) indicata nella scheda contrattuale, a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato versato il primo premio. Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del primo premio siano avvenuti successivamente alla decorrenza indicata nella scheda contrattuale, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto.

La fase di accumulo si protrae fino alle ore 24 della data indicata nella scheda contrattuale quale termine della fase di accumulo, salvo quanto previsto all'art. 9.

Art. 4 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell'Aderente, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute.

Art. 5 Diritto di recesso

L'Aderente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia **con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto, compresa la Divisione a cui la polizza fa riferimento**, da inviare a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Direzione Vita

Via Lorenzo il Magnifico, 1 - 50129 Firenze

Fax: (+39) 055.4792024

Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata o dalla data del telefax.

Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Compagnia della comunicazione di recesso, **dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici**, la Compagnia rimborsa all'Aderente l'importo versato, **diminuito di Euro 15,00 a fronte delle spese sostenute**.

PARTE III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE**Art. 6 Spese relative al versamento dei premi**

Le spese di adesione di Euro 15,00 vengono prelevate dal primo premio versato.

La Compagnia trattiene il 4,5% di ciascun premio (periodico o unico aggiuntivo) diminuito, nel caso del primo premio versato, delle spese di adesione.

Art. 7 Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate

A fronte degli impegni di natura previdenziale assunti con i PIP nella fase di accumulo, la Compagnia ha istituito la Gestione separata "Sasariv Pensione", una speciale forma di gestione degli investimenti - i cui attivi costituiscono patrimonio separato e autonomo, non distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato - disciplinata dal relativo Regolamento che forma parte integrante del presente contratto. Durante la fase di erogazione della rendita il contratto sarà collegato alla gestione interna separata comunicata (insieme al relativo Regolamento) all'Aderente entro il termine della fase di accumulo.

Come stabilito dal Regolamento della Gestione separata, la Compagnia determina mensilmente il tasso medio di rendimento della Gestione separata realizzato su un periodo di osservazione di 12 mesi; il tasso medio di rendimento

così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al termine del periodo di osservazione considerato.

a) Rendimento attribuito - Il rendimento annuo da attribuire al contratto è uguale al tasso medio di rendimento realizzato, rispettivamente, dalla suddetta Gestione separata per la fase di accumulo o dalla gestione interna separata comunicata per la fase di erogazione, diminuito di una commissione annua ottenuta come somma delle seguenti due componenti:

- una commissione base pari ad un punto percentuale;
- una commissione di incentivo pari a 0,2 punti percentuali per ciascun punto percentuale di rendimento della Gestione separata eccedente il 5%; per la frazione di punto la suddetta commissione si applica in proporzione.

b) Misura di rivalutazione - La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento annuo attribuito e non può essere negativa. Fino al termine della fase di accumulo viene garantita la misura annua minima di rivalutazione dell'1%. **Qualora la misura annua minima di rivalutazione garantita durante la fase di accumulo non rispetti il limite del "Tasso massimo di interesse garantibile" (TMG) in vigore per i contratti con generica provvista di attivi, la Compagnia può modificare detta misura annua minima di rivalutazione esclusivamente con effetto sui capitali che verranno acquisiti con i premi versati successivamente all'entrata in vigore della modifica.** Se la modifica comporta una riduzione della misura annua minima di rivalutazione al di sotto del TMG vigente alla data di efficacia della modifica stessa, la nuova misura annua minima di rivalutazione viene comunicata all'Aderente con il preavviso stabilito nella Parte VI del Regolamento del PIP, ferma restando la facoltà dell'Aderente di chiedere alla Compagnia il trasferimento della posizione individuale maturata ad un'altra forma pensionistica complementare, senza applicazione di spese, **mediante invio per raccomandata A.R. o telefax dell'apposito modulo di cui all'art. 14, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione della nuova misura annua minima di rivalutazione.**

Misura di rivalutazione riservata agli Aderenti che hanno aderito entro la data del 30/11/2014: La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento annuo attribuito. Fino al termine della fase di accumulo viene comunque garantita la misura annua minima di rivalutazione del 2%. La misura annua minima di rivalutazione garantita successivamente, nella fase di erogazione della rendita, viene comunicata all'Aderente entro il termine della fase di accumulo e non può essere inferiore a quella minima che, al termine stesso, la Compagnia garantisce, per la fase di accumulo, con i contratti relativi a nuove adesioni a PIP.

c) Rivalutazione della posizione individuale durante la fase di accumulo – La posizione individuale viene rivalutata il 31 dicembre di ogni anno (data della rivalutazione annuale durante la fase di accumulo), nonché al termine della fase di accumulo o al momento della risoluzione del contratto per riscatto totale o per trasferimento ad altra forma pensionistica complementare.

Alle ore 24 della data di rivalutazione considerata, la posizione individuale viene maggiorata degli interessi maturati nel periodo trascorso dal precedente 31 dicembre, o dalla decorrenza del contratto nel caso della prima rivalutazione. Gli interessi maturati si determinano moltiplicando la misura annua di rivalutazione definita al precedente punto b), per il "capitale medio del periodo".

Per "capitale medio del periodo" si intende l'ammontare che si ottiene

- considerando l'ammontare della posizione individuale maturata all'inizio del periodo, quale risultante dalla precedente rivalutazione e, se il periodo è inferiore ad un anno, moltiplicato per la relativa frazione di anno,
- aggiungendo i capitali acquisiti con i versamenti effettuati nel periodo, ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa dalla data del versamento,
- e, in caso di anticipazioni o di riscatti parziali effettuati nel periodo, sottraendo gli importi della posizione individuale anticipati o riscattati, al lordo delle relative spese, ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa dalla data dell'anticipazione o del riscatto.

d) Rivalutazione della rendita assicurata durante la fase di erogazione - Ad ogni anniversario del termine della fase di accumulo (data della rivalutazione annuale durante la fase di erogazione della rendita) la rendita da corrispondere nell'anno seguente viene rivalutata nella misura annua di rivalutazione definita al precedente punto b).

Art. 8 Trasferimento, riscatto o anticipazione

Durante la fase di accumulo, nei casi e nei termini indicati nella Parte III del Regolamento del PIP, l'Aderente può effettuare, **mediante invio alla Compagnia per raccomandata A.R. o telefax dell'apposito modulo di cui all'art. 14**, operazioni di trasferimento, riscatto e anticipazione.

L'operazione di trasferimento o di riscatto totale della posizione individuale determina la risoluzione del contratto e la cessazione della partecipazione al PIP con effetto dalle ore 24 della data della richiesta.

L'ammontare del riscatto totale e il capitale oggetto di trasferimento sono pari alla posizione individuale maturata, diminuita della commissione per spese sotto specificata.

Le operazioni di riscatto parziale e di anticipazione riducono, con effetto dalle ore 24 della data **della richiesta**, la posizione individuale dell'importo riscattato o anticipato (compresa la relativa commissione).

Ogni operazione di trasferimento, riscatto o anticipazione, ad eccezione del riscatto totale in caso di decesso dell'Aderente, è gravata da una commissione per spese di Euro 10,00.

Durante la fase di erogazione della rendita non sono consentite operazioni di trasferimento, riscatto o anticipazione.

Art. 9 Posticipazione e anticipazione del termine della fase di accumulo

Al termine prestabilito per la fase di accumulo, qualora non siano ancora maturati i requisiti per l'erogazione della rendita indicati nella Parte III del Regolamento del PIP, **il termine stesso viene posticipato automaticamente di anno in anno, fino all'anniversario della data di decorrenza del contratto successivo alla maturazione dei requisiti.**

L'Aderente ha facoltà di posticipare ad un anniversario successivo il termine della fase di accumulo, secondo quanto indicato nella Parte III del Regolamento del PIP.

Se i requisiti per l'erogazione della rendita vengono raggiunti prima del termine stabilito, l'Aderente può chiedere alla Compagnia, **mediante invio per raccomandata A.R. o telefax dell'apposito modulo di cui all'art. 14**, di anticipare il termine della fase di accumulo secondo quanto indicato nella Parte III del Regolamento del PIP, dando inizio alla fase di erogazione della rendita.

Art. 10 Conversione in rendita della posizione individuale

Al termine della fase di accumulo, se l'Aderente è in vita, la posizione individuale (al netto della parte eventualmente da erogare in forma di capitale ai sensi dell'art. 12) viene convertita in una rendita vitalizia.

A seconda dell'opzione scelta dall'Aderente - **da comunicare alla Compagnia con almeno 90 giorni di preavviso rispetto al termine stesso, mediante invio per raccomandata A.R. o telefax dell'apposito modulo di cui all'art. 14** - la rendita annua viene corrisposta, in via posticipata nella rateazione pattuita, con una delle seguenti modalità:

Opzione A: all'Aderente, finché in vita;

Opzione B: all'Aderente, finché in vita, ovvero ai Beneficiari designati - fino al quinto anniversario del termine della fase di accumulo - se si verifica il decesso dell'Aderente prima di tale anniversario;

Opzione C: all'Aderente, finché in vita, ovvero ai Beneficiari designati - fino al decimo anniversario del termine della fase di accumulo - se si verifica il decesso dell'Aderente prima di tale anniversario;

Opzione D: all'Aderente, finché lo stesso e la persona preventivamente designata quale secondo Assicurato sono entrambi in vita, e successivamente - nella misura (totale o parziale) prestabilita - al superstite fra l'Aderente ed il secondo Assicurato, finché in vita.

La conversione in rendita viene effettuata applicando ai capitali acquisiti con i singoli versamenti effettuati - rivalutati secondo quanto previsto all'art. 7 - gli appositi coefficienti di trasformazione, quali risultavano in vigore al momento del relativo versamento.

I coefficienti non tengono conto di alcun tasso di interesse precontato (cioè il tasso tecnico adottato è pari a zero), ferma restando la facoltà di cui all'art. 11.

Nelle tabelle più avanti riportate sono indicati i coefficienti (serie 12/2012) in vigore alla conclusione del contratto per le Opzioni A, B e C.

Durante la fase di accumulo la Compagnia si riserva la facoltà di modificare i coefficienti di trasformazione in rendita da applicare ai capitali che verranno acquisiti con i premi versati successivamente all'entrata in vigore della modifica. I coefficienti potranno essere diminuiti soltanto qualora le rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione (di fonte ISTAT o altro qualificato organismo pubblico) e le rilevazioni statistiche condotte su portafogli assicurativi, evidenzino un miglioramento della probabilità di sopravvivenza tale da rendere necessaria la revisione della base demografica di calcolo di queste forme assicurative per mantenerne l'equilibrio tecnico. In tal caso, con il preavviso stabilito nella Parte VI del Regolamento del PIP, le tabelle dei nuovi coefficienti per le Opzioni A, B e C (aggiornati secondo la metodologia appositamente comunicata all'IVASS) vengono comunicate all'Aderente, ferma restando la sua facoltà di chiedere alla Compagnia il trasferimento della posizione individuale maturata ad un'altra forma pensionistica complementare, senza applicazione di spese, **mediante invio per raccomandata A.R. o telefax dell'apposito modulo di cui all'art. 14, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione dei nuovi coefficienti.**

In ogni caso, non hanno effetto le modifiche dei coefficienti di trasformazione intervenute nei tre anni precedenti l'inizio della fase di erogazione della rendita.

Entro il termine della fase di accumulo, se richiesto dall'Aderente, vengono comunicati anche i corrispondenti coefficienti per l'Opzione D, appositamente determinati in funzione dell'età del secondo Assicurato nonché delle misure di reversibilità da applicare.

Ai fini dell'applicazione dei coefficienti di trasformazione, la riduzione della posizione individuale conseguente ad eventuali anticipazioni o riscatti parziali viene effettuata cominciando dai capitali acquisiti con i primi premi versati.

Art. 11 Facoltà di conversione in una rendita di maggiore importo iniziale (riservata agli Aderenti che hanno aderito entro la data del 30/11/2014)

L'Aderente può chiedere – contestualmente alla scelta della modalità di corresponsione della rendita ai sensi dell'art. 10 - che la misura annua minima di rivalutazione garantibile durante la fase di erogazione della rendita, comunicata dalla Compagnia ai sensi del punto b) dell'art. 7, venga convertita in tasso tecnico di interesse riconosciuto, in via anticipata, in aumento dell'importo iniziale della rendita.

In tal caso, in luogo della rivalutazione prevista al punto d) dello stesso art. 7, ad ogni anniversario del termine della fase di accumulo la rendita da corrispondere nell'anno seguente viene rivalutata nella misura annua di rivalutazione ottenuta scontando per il periodo di un anno, al suddetto tasso tecnico di interesse, la differenza - se positiva - fra il rendimento annuo attribuito ed il medesimo tasso.

Art. 12 Facoltà di riscossione di un capitale

L'Aderente può anche chiedere - contestualmente alla scelta della modalità di erogazione della rendita ai sensi dell'art. 10 – che una parte della posizione individuale maturata, **cominciando dai capitali acquisiti con i primi premi versati**, gli sia corrisposta in unica soluzione anziché convertita in rendita, con i limiti indicati nella Parte III del Regolamento del PIP.

Nei casi indicati nella Parte III del Regolamento del PIP, l'Aderente ha la possibilità di riscuotere, invece della rendita, l'intera posizione individuale maturata.

Art. 13 Duplicato di polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, l'Aderente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

PARTE IV) PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA

Art. 14 Pagamenti della Compagnia

Tutti i pagamenti della Compagnia in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio della stessa o quello del competente intermediario incaricato, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto e dietro esibizione dell'originale della polizza e delle eventuali appendici (originale che verrà ritirato nei casi di pagamento derivante dalla risoluzione del contratto).

I pagamenti vengono effettuati previa richiesta, mediante invio alla Compagnia dell'apposito modulo - disponibile presso gli intermediari incaricati e nella sezione dedicata alla Previdenza Complementare del sito Internet www.unipolsai.it - debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto, completo di tutta la documentazione specificata nel modulo stesso in relazione alla causa del pagamento richiesto.

Per i pagamenti conseguenti al termine della fase di accumulo, è inoltre necessario esibire un documento valido comprovante l'esistenza in vita dell'Aderente e dell'eventuale secondo Assicurato.

Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzii situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Compagnia richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso, purché a tale data, come definita nelle presenti Condizioni generali di contratto in relazione all'evento che causa il pagamento, la Compagnia abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Compagnia della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

PARTE V) LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ

Art. 15 Obblighi della Compagnia e dell'Aderente, legge applicabile

Gli obblighi contrattuali della Compagnia e dell'Aderente risultano dall'originale della polizza e delle eventuali appendici firmate dalle parti. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto valgono le norme della legge italiana.

Art. 16 Foro competente

Per le controversie relative al contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo in cui l'Aderente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio.

Art. 17 Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico dell'Aderente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE IN RENDITA (validi per le adesioni dal 21/12/2012)

Serie 12/2012 – tasso tecnico 0% - calcolati sulla base della speranza di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza IPS55U per impegni differiti, indifferenziata per sesso (composizione: 40% maschi; 60% femmine) e distinta per anno di nascita, elaborata dall'ANIA tenendo conto delle proiezioni demografiche dell'ISTAT. I coefficienti non tengono conto di alcun tasso di interesse precontato (cioè il tasso tecnico è pari a zero). La rendita annua derivante dall'applicazione dei suddetti coefficienti è già al netto delle spese per il servizio di erogazione della rendita, pari allo 0,8% della rendita annua stessa, maggiorato di tante volte lo 0,1% per quante sono le rate di rendita dovute nell'anno.

Avvertenza sulle modalità di calcolo

L'età assicurativa indicata nelle tabelle dei coefficienti di trasformazione in rendita si determina al termine della fase di accumulo applicando all'età raggiunta dall'Aderente - calcolata ad anni interi e a mesi compiuti - la seguente correzione in funzione dell'anno di nascita.

Anno di nascita:	Correzione da applicare all'età al termine della fase di accumulo:
fino al 1926	aumento di 3 anni
dal 1927 al 1939	aumento di 2 anni
dal 1940 al 1948	aumento di 1 anno
dal 1949 al 1960	invariata
dal 1961 al 1970	riduzione di 1 anno
dal 1971	riduzione di 2 anni

Se l'età assicurativa non è intera, la rendita annua si ottiene interpolando linearmente fra i coefficienti di trasformazione relativi alle due età intere che la comprendono, cioè aggiungendo al minore dei due coefficienti tanti dodicesimi della differenza rispetto al maggiore, per quanti sono i mesi compiuti dall'Aderente.

Esempi di calcolo**Esempio per un Aderente nato nel 1948**

Età raggiunta: 65 anni e 8 mesi
 Opzione prescelta: A
 Rateazione prescelta: Annuale
 Età assicurativa: 66 anni e 8 mesi
 Rendita assicurata (opzione A): $43,6951 + (45,4646 - 43,6951) \times 8/12 = 44,8748$

Esempio per un Aderente nato nel 1950

Età raggiunta: 63 anni e 5 mesi
 Opzione prescelta: A
 Rateazione prescelta: Annuale
 Età assicurativa: 63 anni e 5 mesi
 Rendita assicurata (opzione A): $39,0485 + (40,4973 - 39,0485) \times 5/12 = 39,6522$

Tabella coefficienti OPZIONE A

Rendita annua assicurata per ogni 1.000 Euro di ammontare della posizione individuale da convertire

Età assicurativa	Erogazione in rate:			
	Annuali	Semestrali	Trimestrali	Mensili
40	20,9705	20,8395	20,7437	20,5451
41	21,4102	21,2741	21,1752	20,9716
42	21,8687	21,7272	21,6249	21,4162
43	22,3468	22,1995	22,0938	21,8797
44	22,8457	22,6923	22,5828	22,3631
45	23,3667	23,2068	23,0932	22,8676
46	23,9109	23,7440	23,6263	23,3944
47	24,4802	24,3059	24,1837	23,9452
48	25,0762	24,8939	24,7669	24,5214
49	25,7007	25,5099	25,3778	25,1250
50	26,3561	26,1561	26,0185	25,7579
51	27,0444	26,8346	26,6911	26,4223
52	27,7681	27,5477	27,3979	27,1204
53	28,5295	28,2976	28,1412	27,8544
54	29,3314	29,0871	28,9234	28,6268
55	30,1770	29,9193	29,7478	29,4407
56	31,0701	30,7980	30,6180	30,2997
57	32,0150	31,7271	31,5381	31,2077
58	33,0167	32,7116	32,5126	32,1694
59	34,0800	33,7561	33,5464	33,1894
60	35,2101	34,8656	34,6442	34,2723
61	36,4120	36,0449	35,8107	35,4228
62	37,6895	37,2976	37,0494	36,6443
63	39,0485	38,6294	38,3659	37,9422
64	40,4973	40,0481	39,7679	39,3241
65	42,0448	41,5624	41,2637	40,7981
66	43,6951	43,1759	42,8570	42,3677
67	45,4646	44,9046	44,5633	44,0482
68	47,3640	46,7585	46,3922	45,8490
69	49,4061	48,7496	48,3557	47,7816
70	51,6041	50,8906	50,4658	49,8578
71	53,9721	53,1945	52,7352	52,0899
72	56,5313	55,6813	55,1833	54,4969
73	59,3133	58,3811	57,8394	57,1072
74	62,3511	61,3249	60,7335	59,9501
75	65,6724	64,5383	63,8902	63,0493
76	69,3142	68,0557	67,3426	66,4371
77	73,3001	71,8982	71,1106	70,1323
78	77,6556	76,0882	75,2153	74,1550
79	82,3985	80,6408	79,6703	78,5179
80	87,5626	85,5855	84,5033	83,2473
81	93,2044	90,9732	89,7625	88,3894
82	99,4014	96,8739	95,5143	94,0079
83	106,2476	103,3720	101,8386	100,1795

Tabella coefficienti OPZIONE B

Rendita annua assicurata (con 5 annualità certe) per ogni 1.000 Euro di ammontare della posizione individuale da convertire

Età assicurativa	Erogazione in rate:			
	Annuali	Semestrali	Trimestrali	Mensili
40	20,9661	20,8355	20,7400	20,5415
41	21,4054	21,2698	21,1711	20,9678
42	21,8634	21,7224	21,6204	21,4119
43	22,3409	22,1942	22,0887	21,8749
44	22,8392	22,6864	22,5772	22,3577
45	23,3593	23,2001	23,0870	22,8616
46	23,9027	23,7366	23,6193	23,3877
47	24,4710	24,2976	24,1758	23,9376
48	25,0658	24,8845	24,7580	24,5129
49	25,6890	25,4993	25,3678	25,1154
50	26,3428	26,1441	26,0072	25,7471
51	27,0293	26,8210	26,6783	26,4100
52	27,7508	27,5321	27,3832	27,1063
53	28,5097	28,2798	28,1244	27,8383
54	29,3087	29,0668	28,9042	28,6084
55	30,1511	29,8961	29,7260	29,4198
56	31,0406	30,7715	30,5931	30,2759
57	31,9811	31,6967	31,5094	31,1804
58	32,9771	32,6762	32,4793	32,1377
59	34,0334	33,7144	33,5072	33,1520
60	35,1544	34,8158	34,5974	34,2278
61	36,3448	35,9849	35,7543	35,3691
62	37,6083	37,2252	36,9814	36,5796
63	38,9507	38,5421	38,2839	37,8642
64	40,3792	39,9428	39,6690	39,2300
65	41,9019	41,4351	41,1442	40,6844
66	43,5230	43,0228	42,7132	42,2310
67	45,2563	44,7194	44,3894	43,8829
68	47,1112	46,5338	46,1814	45,6486
69	49,0992	48,4770	48,0999	47,5384
70	51,2320	50,5602	50,1560	49,5633
71	53,5224	52,7956	52,3613	51,7346
72	55,9873	55,1995	54,7321	54,0684
73	58,6496	57,7944	57,2904	56,5862
74	61,5300	60,6005	60,0564	59,3080
75	64,6433	63,6322	63,0441	62,2476
76	68,0079	66,9072	66,2710	65,4221
77	71,6317	70,4329	69,7441	68,8383
78	75,5230	74,2170	73,4708	72,5034
79	79,6856	78,2625	77,4540	76,4200
80	84,1263	82,5776	81,7021	80,5969
81	88,8621	87,1786	86,2314	85,0500
82	93,9098	92,0837	91,0606	89,7985
83	99,2827	97,3073	96,2046	94,8573

Tabella coefficienti OPZIONE C

Rendita annua assicurata (con 10 annualità certe) per ogni 1.000 Euro di ammontare della posizione individuale da convertire

Età assicurativa	Erogazione in rate:			
	Annuali	Semestrali	Trimestrali	Mensili
40	20,9527	20,8228	20,7276	20,5294
41	21,3906	21,2557	21,1574	20,9544
42	21,8468	21,7067	21,6051	21,3970
43	22,3224	22,1767	22,0717	21,8583
44	22,8184	22,6667	22,5581	22,3391
45	23,3360	23,1780	23,0655	22,8407
46	23,8765	23,7118	23,5951	23,3642
47	24,4414	24,2696	24,1486	23,9111
48	25,0324	24,8529	24,7273	24,4830
49	25,6512	25,4635	25,3330	25,0815
50	26,2999	26,1035	25,9677	25,7087
51	26,9804	26,7747	26,6334	26,3664
52	27,6950	27,4794	27,3321	27,0566
53	28,4458	28,2194	28,0658	27,7813
54	29,2351	28,9973	28,8369	28,5429
55	30,0657	29,8156	29,6480	29,3440
56	30,9407	30,6775	30,5021	30,1875
57	31,8635	31,5862	31,4026	31,0766
58	32,8380	32,5454	32,3529	32,0149
59	33,8677	33,5589	33,3568	33,0060
60	34,9564	34,6300	34,4178	34,0534
61	36,1077	35,7624	35,5393	35,1604
62	37,3241	36,9586	36,7238	36,3295
63	38,6100	38,2227	37,9753	37,5647
64	39,9710	39,5601	39,2992	38,8711
65	41,4126	40,9765	40,7011	40,2543
66	42,9378	42,4744	42,1835	41,7168
67	44,5553	44,0628	43,7553	43,2675
68	46,2696	45,7460	45,4209	44,9107
69	48,0845	47,5283	47,1846	46,6507
70	50,0026	49,4123	49,0492	48,4905
71	52,0253	51,3997	51,0164	50,4316
72	54,1556	53,4936	53,0894	52,4774
73	56,3983	55,6991	55,2735	54,6332
74	58,7546	58,0180	57,5706	56,9011
75	61,2173	60,4442	59,9754	59,2762
76	63,7785	62,9706	62,4810	61,7518
77	66,4196	65,5802	65,0712	64,3124
78	69,1192	68,2526	67,7262	66,9386
79	71,8503	70,9622	70,4212	69,6062
80	74,5857	73,6835	73,1314	72,2914
81	77,3004	76,3925	75,8333	74,9710
82	79,9657	79,0624	78,5012	77,6200
83	82,5485	81,6614	81,1040	80,2081

REGOLAMENTO DELLA "GESTIONE SPECIALE SASARIV PENSIONE" (IN BREVE "SASARIV PENSIONE")**Art 1**

A fronte degli impegni di natura previdenziale assunti con Piani Individuali Pensionistici (PIP) istituiti dalla Compagnia ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modifiche e integrazioni), viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti – i cui attivi costituiscono patrimonio separato e autonomo, non distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato - contraddistinta con il nome "Gestione Speciale SASARIV PENSIONE", in breve "SASARIV PENSIONE" (di seguito "Gestione Separata") e disciplinata dal presente regolamento redatto ai sensi del Regolamento Isvap del 3 Giugno 2011, n. 38.

Il regolamento della Gestione Separata è parte integrante delle Condizioni contrattuali.

Art 2

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'euro.

Art 3

L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi.

Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai PIP collegati alla Gestione Separata stessa.

La gestione finanziaria della Gestione Separata è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, senza tuttavia escludere l'utilizzo di altre attività ammissibili ai sensi della normativa vigente.

Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.

Di seguito si evidenziano le tipologie d'investimento maggiormente significative tra cui si intendono investire le risorse.

Titoli di debito

- Governativi (comprensivi di titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri);
- Corporate (comprensivi di: obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata);

Titoli di capitale

- Azioni negoziate su mercati regolamentati.

Investimenti monetari

- Depositi bancari;
- Pronti contro termine.

Al fine di contenere l'esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.

Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che l'esposizione massima ai titoli corporate è del 65%.

Complessivamente l'esposizione massima relativa alla componente obbligazionaria può essere pari al 100%.

I titoli corporate devono avere rating, assegnato da Standard & Poor's o equivalente, superiore o uguale all'investment grade; si precisa che, qualora le primarie agenzie quali Standard & Poor's, Moody's e Fitch non abbiano attribuito un rating specifico a singole emissioni, al fine di valutarne il grado di affidabilità è possibile utilizzare il rating attribuito all'emittente degli strumenti finanziari stessi. I titoli corporate con rating assegnato da Standard & Poor's inferiore all'investment grade o assente, possono essere tuttavia presenti fino ad una quota massima del 10% del portafoglio obbligazionario.

Al fine di contenere il rischio di concentrazione, titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da società facenti parte di un medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 5% del portafoglio obbligazionario.

Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio, complessivamente riferibile ai titoli di capitale, ai titoli azionari non quotati e agli investimenti alternativi, si precisa che l'esposizione non dovrà essere superiore al 35% del portafoglio.

Gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 10% del portafoglio.

Per quanto concerne la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato nonché fondi riservati e speculativi) è previsto un limite massimo del 2% del portafoglio.

E' prevista la possibilità di investire nel comparto immobiliare nel limite massimo del 20% del portafoglio.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa.

La Compagnia per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25 ed eventuali successive modifiche.

Nell'ambito della politica d'investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti.

La Compagnia si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

- Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 2%;
- Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%;
- Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga più del 50% del capitale sociale: fino ad un massimo del 2%.

Art 4

Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i PIP che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione Separata.

Art 5

Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, il "contributo di vigilanza" dovuta alla COVIP ai sensi di legge, eventuali imposte e tasse, la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art 6

Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

Art 7

Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all'esercizio annuale della Gestione Separata che decorre relativamente al periodo di osservazione 1 ottobre di ciascun anno fino al successivo 30 settembre.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del suddetto periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.

Per risultato finanziario della Gestione Separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione Separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati all'art. 6 che precede. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui all'art. 5 che precede ed al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della Compagnia.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

Art.7bis

Per i PIP stipulati dopo il 1 gennaio 2012, ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti. Il tasso medio di rendimento realizzato nel periodo di osservazione coincidente con l'esercizio relativo alla certificazione, è quello stesso determinato ai sensi del precedente Art.7. Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità, rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza di quell'esercizio, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.

Art 8

La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all'Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione Separata stessa al presente regolamento.

Art 9

Il presente regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.

La Compagnia si riserva di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni Speciali della Compagnia stessa, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell'interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di incorporazione o di fusione, la Compagnia ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

pagina lasciata intenzionalmente in bianco

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti
Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Gentile Cliente,
 per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti⁽¹⁾ ci fornisce; tra questi ci possono essere anche dati di natura sensibile⁽²⁾, indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione; in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽³⁾. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio. Il Suo indirizzo potrà essere eventualmente utilizzato anche per inviarLe, via posta, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito od anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**).

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti⁽⁴⁾, ai relativi adempimenti normativi, nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura sensibile), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo⁽⁵⁾ e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo.

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁶⁾.

Potremo trattare eventuali Suoi dati personali di natura sensibile (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

COME TRATTIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa⁽⁷⁾.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione, nonché di opporsi all'uso dei Suoi dati per l'invio di comunicazioni commerciali e promozionali.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna⁽⁸⁾.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al "Responsabile per il riscontro agli interessati", presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado, 45, Bologna, privacy@unipolsai.it. Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy o presso il suo agente/intermediario troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

Note

- 1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- 2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i dati giudiziari, relativi cioè a sentenze o indagini penali.
- 3) Ad esempio: IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, oppure per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all'Amministrazione Finanziaria, nonché per gli obblighi di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/07), nonché per segnalazione di eventuali operazioni ritenute sospette all'UIF presso Banca d'Italia, ecc.
- 4) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.
- 5) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. www.unipol.it.
- 6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto) verso Paesi dell'Unione Europea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; banche depositarie per i Fondi Pensione, medici fiduciari, periti, autofficine, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo, aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).
- 7) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 8) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A. con sede in Bologna, via Larga, 8.

Piano Pensionistico Individuale SASA
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione
(tariffa PPI SASA)

REGOLAMENTO DEL PIP

INDICE

Parte I) Identificazione e scopo del PIP

- Art. 1 Denominazione
- Art. 2 Istituzione del PIP
- Art. 3 Scopo

Parte II) Caratteristiche del PIP e modalità di investimento

- Art. 4 Regime della forma pensionistica
- Art. 5 Destinatari
- Art. 6 Scelte di investimento
- Art. 7 Spese

Parte III) Contribuzione e prestazioni

- Art. 8 Contribuzione
- Art. 9 Determinazione della posizione individuale
- Art. 10 Prestazioni pensionistiche
- Art. 11 Erogazione della rendita
- Art. 12 Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 13 Anticipazioni

Parte IV) Profili organizzativi

- Art. 14 Separatezza patrimoniale e contabile
- Art. 15 Responsabile
- Art. 16 Conflitti di interesse

Parte V) Rapporti con gli Aderenti

- Art. 17 Modalità di adesione
- Art. 18 Trasparenza nei confronti degli Aderenti
- Art. 19 Comunicazioni e reclami

Parte VI) Norme finali

- Art. 20 Modifiche al Regolamento
- Art. 21 Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP
- Art. 22 Rinvio

Allegato: Disposizioni in materia di Responsabile

PARTE I) IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL PIP**Art. 1 Denominazione**

- 1 “Piano Pensionistico Individuale SASA – Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione” (tariffa PPI SASA), di seguito definito “PIP”, è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”.

Art. 2 Istituzione del PIP

- 1 La compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di seguito definita “Compagnia”, esercita l’attività relativa al PIP con effetto dal 6/1/2014.
- 2 Il PIP è stato istituito da SASA Vita S.p.A.
- 3 Il presente Regolamento è stato approvato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di seguito “COVIP”.
- 4 Il PIP è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP.
- 5 La Compagnia ha sede in Bologna.

Art. 3 Scopo

- 1 Il PIP ha lo scopo di consentire agli Aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine la Compagnia provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli Aderenti e all’erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

PARTE II) CARATTERISTICHE DEL PIP E MODALITÀ DI INVESTIMENTO**Art. 4 Regime della forma pensionistica**

- 1 Il PIP è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del PIP è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 Destinatari

- 1 L’adesione al PIP è volontaria ed è consentita solo in forma individuale.

Art. 6 Scelte di investimento

- 1 Il PIP è attuato mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I. Per l’individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista all’art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
- 2 I contributi versati concorrono a formare, secondo quanto precisato nel successivo art. 9, la posizione individuale dell’Aderente, in base alla quale si determinano le prestazioni.
- 3 La rivalutazione della posizione individuale è collegata a una o più gestioni interne separate.
- 4 L’investimento delle risorse delle gestioni interne separate è effettuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dalle relative disposizioni di

attuazione, dall'art. 6 comma 5-bis, lettera c) del Decreto e dalle Condizioni generali di contratto, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli Aderenti.

- 5 La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nelle Condizioni generali di contratto, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio di investimento adottate e della ripartizione strategica delle attività.
- 6 L'Aderente, all'atto dell'adesione, sceglie la gestione interna separata in cui far confluire i versamenti contributivi. L'Aderente può successivamente variare la gestione interna separata nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza.^(*)

Art. 7 Spese

- 1 Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla partecipazione al PIP sono indicati nelle Condizioni generali di contratto. Le spese e gli oneri non espressamente indicati nelle Condizioni generali di contratto sono a carico della Compagnia.
- 2 La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese:
 - a) **spese da sostenere all'atto dell'adesione**, in cifra fissa;
 - b) **spese relative alla fase di accumulo**:
 - b.1) **direttamente a carico dell'Aderente**, come prelievo in percentuale sui versamenti;
 - b.2) **indirettamente a carico dell'Aderente**, come prelievo sul rendimento della gestione interna separata;
 - c) **spese in cifra fissa collegate all'esercizio di prerogative individuali**, dirette alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dalla Compagnia:
 - c.1) in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento;
 - c.2) in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento;
 - c.3) per il conseguimento delle anticipazioni di cui all'art. 13 del presente Regolamento;
 - d) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite** di cui all'art. 11 del Regolamento.
- 3 In caso di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti, le spese indicate al comma precedente sono applicate in misura ridotta, secondo quanto previsto nelle singole convenzioni.
- 4 Qualora le risorse siano impegnate per l'acquisto di quote di OICR, sul patrimonio delle gestioni interne separate non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.
- 5 Oltre alle spese indicate al comma 2, sul patrimonio delle gestioni interne separate possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse e il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia.
- 6 Le Condizioni generali di contratto non prevedono clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possano quindi costituire ostacolo alla portabilità.

^(*) *Alla data di redazione del presente Regolamento è disponibile per l'investimento solo una gestione interna separata.*

- 7 Nella redazione della Nota informativa il PIP adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la comparabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

PARTE III) CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 Contribuzione

- 1 La misura della contribuzione è determinata liberamente dall'Aderente.
- 2 I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al PIP.
- 3 L'Aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta lo scioglimento del contratto.
- 4 E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
- 5 L'Aderente può decidere di proseguire la contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 9 Determinazione della posizione individuale

- 1 La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun Aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
- 2 Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all'art. 7, comma 2, lett. b.1.
- 3 La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata riconosciuto all'Aderente. Tale rendimento è calcolato secondo quanto previsto nei commi successivi, salvo quanto trattenuto dalla Compagnia ai sensi del precedente art. 7.
- 4 Il calcolo del rendimento della gestione interna separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle Condizioni generali di contratto, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell'iscrizione nella gestione medesima nel caso di attività già di proprietà della Compagnia; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.
- 5 Il calcolo di cui al comma precedente viene effettuato con cadenza annuale. In caso di esercizio di prerogative individuali dell'Aderente, la Compagnia riconosce il rendimento così calcolato, per il rateo di competenza, anche con riferimento ai mesi successivi all'ultima rivalutazione.
- 6 Nei casi, indicati nelle Condizioni generali di contratto, in cui operino garanzie di risultato, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest'ultima viene integrata a tale maggior valore.

Art. 10 Prestazioni pensionistiche

- 1 Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'Aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'Aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'art. 8, comma 5, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
- 2 Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
- 3 Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
- 4 L'Aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
- 5 L'Aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua, senza reversibilità, a favore dell'Aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
- 6 L'Aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
- 7 Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
- 8 L'Aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'art. 12, commi 6 e 7.

Art. 11 Erogazione della rendita

- 1 A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'Aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
- 2 L'Aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
 - una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'Aderente finché lo stesso e la persona da lui designata come secondo Assicurato sono in vita, e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'Aderente stesso, al superstite fra l'Aderente ed il secondo Assicurato, finché in vita;

- una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta all'Aderente per i primi 5 o 10 anni (a sua scelta) o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate). Successivamente, se l'Aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.
- 3 I coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita sono indicati nelle Condizioni generali di contratto e possono essere successivamente modificati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'IVASS; in ogni caso le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già Aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
 - 4 Le modifiche delle basi demografiche hanno effetto solo con riferimento ai versamenti successivi all'entrata in vigore delle modifiche.
 - 5 Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate dalla Compagnia facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno contrattuale a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nelle Condizioni generali di contratto e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

Art. 12 Trasferimento e riscatto della posizione individuale

- 1 L'Aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP.
- 2 L'Aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 4.
- 3 Nei casi previsti ai punti a) e c) del comma precedente l'Aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione.
- 4 In caso di decesso dell'Aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
- 5 Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
- 6 La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
- 7 Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP.

Art. 13 Anticipazioni

- 1 L'Aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
- 2 Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
- 3 Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
- 4 Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
- 5 Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'Aderente e in qualsiasi momento.
- 6 Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

PARTE IV) PROFILI ORGANIZZATIVI**Art. 14 Separatezza patrimoniale e contabile**

- 1 Gli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale del PIP (di seguito, "patrimonio del PIP"), costituiscono, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale degli altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia.
- 2 Il patrimonio del PIP è destinato all'erogazione agli Aderenti delle prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine. Su di esso non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della Compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli Aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del PIP non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la Compagnia.
- 3 Il patrimonio del PIP è costituito secondo le modalità stabilite dalla IVASS.
- 4 La Compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti agli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla stessa rispetto alle altre operazioni svolte. Le registrazioni relative agli impegni sono separate contabilmente con riferimento a ciascuno dei PIP istituiti.

Art. 15 Responsabile

- 1 La Compagnia nomina un Responsabile del PIP, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Decreto.
- 2 Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate in allegato al presente Regolamento.

Art. 16 Conflitti di interesse

- 1 Gli investimenti degli attivi sono effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

PARTE V) RAPPORTI CON GLI ADERENTI**Art. 17 Modalità di adesione**

- 1 L'adesione al PIP è preceduta dalla consegna del Regolamento e relativo allegato, delle Condizioni generali di contratto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
- 2 L'Aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite alla Compagnia.
- 3 Dell'avvenuta iscrizione al PIP viene data apposita comunicazione all'Aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
- 4 L'adesione al PIP comporta l'integrale accettazione del Regolamento e relativo allegato e, per quanto ivi non previsto, delle Condizioni generali di contratto, nonché delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'art. 21 del Regolamento.

Art. 18 Trasparenza nei confronti degli Aderenti

- 1 La Compagnia mette a disposizione degli Aderenti: il Regolamento del PIP e relativo allegato, la Nota informativa, le Condizioni generali di contratto, i regolamenti e i rendiconti delle gestioni interne separate, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13 e tutte le altre informazioni utili all'Aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni della COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito Internet della Compagnia, in una apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
- 2 In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'Aderente una comunicazione contenente informazioni dettagliate sul PIP, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'Aderente, che non versi contributi al PIP da almeno un anno, risulti priva di consistenza.

Art. 19 Comunicazioni e reclami

- 1 La Compagnia definisce le modalità con le quali gli Aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli Aderenti nella Nota informativa.

PARTE VI) NORME FINALI**Art. 20 Modifiche al Regolamento**

- 1 Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.

- 2 La Compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli Aderenti e fatto salvo quanto disposto all'art. 21.

Art. 21 Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP

- 1 In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del PIP, l'Aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del PIP, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.
- 2 La Compagnia comunica a ogni Aderente interessato dalle modifiche di cui al comma precedente, l'introduzione delle stesse almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'Aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del PIP e non contrasti con l'interesse degli Aderenti.
- 3 Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art. 22 Rinvio

- 1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nelle Condizioni generali di contratto si fa riferimento alla normativa vigente.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

Art. 1 Nomina e cessazione dall'incarico

- 1 La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo della compagnia che esercita l'attività relativa al PIP (di seguito "Compagnia"). L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
- 2 La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
- 3 Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della Compagnia.
- 4 Le nomine e gli eventuali rinnovi dell'incarico o le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

Art. 2 Requisiti e incompatibilità

- 1 I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
- 2 L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la Compagnia, ovvero presso le società da questa controllate o che la controllano;
 - b) l'incarico di amministratore della Compagnia.

Art. 3 Decadenza

- 1 La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 4 Retribuzione

- 1 La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
- 2 Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della Compagnia o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate.
- 3 Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del PIP, salva diversa decisione della Compagnia.

Art. 5 Autonomia del Responsabile

- 1 Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla Compagnia.
- 2 A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della Compagnia di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo art. 6. La Compagnia gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.

- 3 Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo della Compagnia, per tutte le materie inerenti al PIP.

Art. 6 Doveri del Responsabile

- 1 Il Responsabile vigila sull'osservanza della normativa, del Regolamento e delle Condizioni generali di contratto, nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del PIP nell'esclusivo interesse degli Aderenti.
- 2 Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla Compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:

a) vigilare sulla gestione finanziaria delle risorse delle gestioni interne separate in base alle quali si rivaluta la posizione individuale, con riferimento ai controlli su:

- a.1) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quanto indicato nelle Condizioni generali di contratto; che gli investimenti delle gestioni interne separate avvengano nell'esclusivo interesse degli Aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;
- a.2) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;

b) vigilare sulla gestione amministrativa, con riferimento ai controlli su:

- b.1) la separazione patrimoniale, verificando che gli attivi posti a copertura degli impegni del PIP costituiscano, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni degli altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia;
- b.2) le procedure organizzative atte a garantire la separazione contabile delle operazioni inerenti gli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla Compagnia, rispetto alle altre operazioni svolte dalla stessa e la separazione contabile delle registrazioni relative agli impegni con riferimento a ciascun PIP;
- b.3) la corretta applicazione dei criteri di determinazione del valore degli attivi posti a copertura degli impegni del PIP, della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali e della loro redditività;

c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli Aderenti con riferimento ai controlli su:

- c.1) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli Aderenti, sia al momento dell'adesione al PIP sia durante il rapporto;
- c.2) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli Aderenti indicate nelle Condizioni generali di contratto, siano correttamente applicate, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento;
- c.3) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli Aderenti ed in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
- c.4) l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti, nonché il trattamento riservato ai singoli esposti;
- c.5) la tempestività della soddisfazione delle richieste degli Aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.

- 3 Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla Compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli Aderenti; egli controlla altresì il rispetto delle condizioni previste per l'erogazione della rendita.
- 4 Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni, il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

Art. 7 Rapporti con la COVIP

- 1 Il Responsabile:
 - a) predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia;
 - b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le comunicazioni relative all'attività del PIP, le segnalazioni e ogni altra documentazione richiesta dalla normativa vigente e dalle istruzioni emanate dalla COVIP in proposito;
 - c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8 Responsabilità

- 1 Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, eccetto che nei confronti della COVIP e delle Autorità Giudiziarie.
- 2 Egli risponde verso la Compagnia e verso i singoli Aderenti al PIP dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
- 3 All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.

Allegato III

Regolamento della Gestione Separata

degli investimenti "Gestione Speciale SASARIV PENSIONE" (in breve "SASARIV PENSIONE", nel regolamento indicata con "Gestione Speciale"), denominata in Euro

Art 1

A fronte degli impegni di natura previdenziale assunti con Piani Individuali Pensionistici (PIP) istituiti dalla Compagnia ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modifiche e integrazioni), viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti – i cui attivi costituiscono patrimonio separato e autonomo, non distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato - contraddistinta con il nome "Gestione Speciale SASARIV PENSIONE", in breve "SASARIV PENSIONE" (di seguito "Gestione Separata") e disciplinata dal presente regolamento redatto ai sensi del Regolamento Isvap del 3 Giugno 2011, n. 38.

Il regolamento della Gestione Separata è parte integrante delle Condizioni contrattuali.

Art 2

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'euro.

Art 3

L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi.

Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai PIP collegati alla Gestione Separata stessa.

La gestione finanziaria della Gestione Separata è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, senza tuttavia escludere l'utilizzo di altre attività ammissibili ai sensi della normativa vigente.

Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.

Di seguito si evidenziano le tipologie d'investimento maggiormente significative tra cui si intendono investire le risorse.

Titoli di debito

- Governativi (comprensivi di titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri);
- Corporate (comprensivi di: obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata);

Titoli di capitale

- Azioni negoziate su mercati regolamentati.

Investimenti monetari

- Depositi bancari;
- Pronti contro termine.

Al fine di contenere l'esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.

Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che l'esposizione massima ai titoli corporate è del 65%.

Complessivamente l'esposizione massima relativa alla componente obbligazionaria può essere pari al 100%.

I titoli corporate devono avere rating, assegnato da Standard & Poor's o equivalente, superiore o uguale all'investment grade; si precisa che, qualora le primarie agenzie quali Standard & Poor's, Moody's e Fitch non abbiano attribuito un rating specifico a singole emissioni, al fine di valutarne il grado di affidabilità è possibile utilizzare il rating attribuito all'emittente degli strumenti finanziari stessi. I titoli corporate con rating assegnato da Standard & Poor's inferiore all'investment grade o assente, possono essere tuttavia presenti fino ad una quota massima del 10% del portafoglio obbligazionario.

Al fine di contenere il rischio di concentrazione, titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da società facenti parte di un medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 5% del portafoglio obbligazionario.

Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio, complessivamente riferibile ai titoli di capitale, ai titoli azionari non quotati e agli investimenti alternativi, si precisa che l'esposizione non dovrà essere superiore al 35% del portafoglio.

Gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 10% del portafoglio.

Per quanto concerne la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato nonché fondi riservati e speculativi) è previsto un limite massimo del 2% del portafoglio.

E' prevista la possibilità di investire nel comparto immobiliare nel limite massimo del 20% del portafoglio.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa.

La Compagnia per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25 ed eventuali successive modifiche.

Nell'ambito della politica d'investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti.

La Compagnia si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

- Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 2%;
- Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%;
- Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga più del 50% del capitale sociale: fino ad un massimo del 2%.

Art 4

Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i PIP che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione Separata.

Art 5

Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, il "contributo di vigilanza" dovuta alla COVIP ai sensi di legge, eventuali imposte e tasse, la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art 6

Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

Art 7

Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all'esercizio annuale della Gestione Separata che decorre relativamente al periodo di osservazione 1 ottobre di ciascun anno fino al successivo 30 settembre.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del suddetto periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.

Per risultato finanziario della Gestione Separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione Separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati all'art. 6 che precede. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui all'art. 5 che precede ed al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della Compagnia.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

Art.7bis

Per i PIP stipulati dopo il 1 gennaio 2012, ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti. Il tasso medio di rendimento realizzato nel periodo di osservazione coincidente con l'esercizio relativo alla certificazione, è quello stesso determinato ai sensi del precedente Art.7. Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità, rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza di quell'esercizio, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.

Art 8

La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all'Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione Separata stessa al presente regolamento.

Art 9

Il presente regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.

La Compagnia si riserva di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni Speciali della Compagnia stessa, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell'interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di incorporazione o di fusione, la Compagnia ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

pagina lasciata intenzionalmente in bianco